



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Direttiva n. 11 del 7 novembre 2018

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche e integrazioni, in materia di informazione statistica ufficiale e Sistema statistico nazionale (Sistan);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare l’articolo 3, comma 6;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 (“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’articolo 5-ter del suddetto decreto che individua i criteri per consentire l’ “Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche” e, in particolare, il comma 3 che dispone che, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell’Istat, adotta le linee guida per l’attuazione della disciplina di cui al medesimo articolo;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e il relativo allegato A3 concernente il *Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti dei dati effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali*;

Visto lo schema di “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)” approvato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica (Comstat) in data 16 marzo 2017;



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

IL COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELL'INFORMAZIONE STATISTICA

Visto il parere favorevole, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 21 giugno 2018, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, sullo schema di “Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)”;

Visto l'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – reso ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 166;

Ritenuto di adottare le “Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale (Sistan)” ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 attraverso l'emanazione di una direttiva indirizzata agli uffici di statistica di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 322 del 1989, che per gli altri uffici di statistica ed enti del Sistema assume il valore di atto di indirizzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2018 che incarica il Prof. Maurizio Franzini di svolgere le funzioni di cui all'art. 3 del d.P.C.M. del 28 aprile 2011 nelle more del perfezionamento della nomina e fino all'insediamento del Presidente dell'Istat

Delibera

l'adozione, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, delle “Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistema statistico nazionale” allegate alla presente direttiva.

Il Presidente f.f.
Prof. Maurizio Franzini

COMSTAT

LINEE GUIDA¹ **per l'accesso a fini scientifici ai dati** **elementari del Sistan**

¹ Le presenti “*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*” sono state adottate dal Comstat in data 7 novembre 2018

Sommario

1.	Premessa.....	3
2.	Il riconoscimento degli Enti di ricerca	4
2.1	Criteri.....	5
2.2	Procedura per il riconoscimento	6
2.2.1	Presentazione della Domanda	6
2.2.2	Valutazione della Domanda	6
3.	La Proposta di ricerca.....	8
3.1	Criteri per la valutazione	8
3.2	Procedura per la Proposta di ricerca.....	8
3.2.1	Presentazione della Proposta di ricerca	8
3.2.2	Valutazione della Proposta di ricerca.....	10
3.3	Modifiche a progetti di ricerca in corso	10
3.4	Disposizioni speciali per progetti congiunti	11
4.	I Laboratori per l'accesso ai dati elementari	11
4.1	Modalità di organizzazione e funzionamento dei Laboratori	12
4.2	Il controllo dell'output.....	14
4.3	Infrastruttura tecnologica e sicurezza dei dati nei Laboratori	14
5.	Criteri di accreditamento per la gestione dell'accesso da remoto	16
6.	I file per la ricerca (MFR)	17
7.	I Protocolli di ricerca.....	19
8.	Misure per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori	19
9.	Glossario (valido ai fini delle presenti Linee guida)	21
10.	ALLEGATI (MODULI).....	26
10.1	Allegato 1 - Domanda di riconoscimento.....	26
10.2	Allegato 2 - Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento.....	32
10.3	Allegato 3 - Modulo per la Proposta di ricerca.....	36
10.4	Allegato 4 - Dichiarazione individuale di riservatezza del ricercatore responsabile del progetto di ricerca	42
10.5	Allegato 5 - Dichiarazione individuale di riservatezza degli altri ricercatori	45
10.6	Allegato 6 - Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti.....	48
10.7	Allegato 7 - Regole per il rilascio dell'output (aggiornate a ottobre 2017).....	49

1. Premessa

In attuazione dell'art. 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97², le presenti Linee guida stabiliscono le condizioni in base alle quali gli Enti e uffici del Sistema statistico nazionale (di seguito *Enti del Sistan*) possono consentire ai ricercatori l'accesso per fini scientifici *ai dati elementari*, di cui sono titolari, *privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche* (di seguito dati elementari).

La procedura definita dall'articolo sopracitato (di seguito *D.lgs.*) prevede in sintesi che:

- l'ente di appartenenza dei ricercatori sia riconosciuto come ente di ricerca dal Comstat sulla base di criteri prestabili (art. 5-ter comma 1, lett. a) del *D.lgs.*) o faccia parte dell'elenco degli Enti di ricerca riconosciuti da Eurostat (Regolamento (UE) n. 557/2013).
- i ricercatori dell'ente di ricerca riconosciuto presentino una Proposta di ricerca per il cui svolgimento è necessario ricorrere a dati elementari e sottoscrivano una Dichiarazione individuale di riservatezza. La Proposta di ricerca è valutata dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* sulla base dei criteri stabiliti dal Comstat (art. 5-ter comma 1, lett. c) del *D.lgs.*).
- la Proposta di ricerca approvata consenta ai ricercatori indicati nella stessa Proposta di accedere (art. 5-ter comma 2 del *D.lgs.*):
 - a) ai dati elementari cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (file per la ricerca, di seguito file MFR);
 - b) ai dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, nell'ambito di appositi Laboratori, accessibili anche da remoto, per l'analisi di dati elementari (di seguito *Laboratori*).

L'accesso ai dati elementari cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza può inoltre essere consentito ai ricercatori di un *Ente riconosciuto* sulla base di un Protocollo di ricerca sottoscritto con l'*Ente del Sistan titolare dei dati* per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto (art. 5-ter comma 2 del *D.lgs.*).

Ai fini delle presenti Linee guida sono ammessi a ricoprire la funzione di *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca* e ad accedere ai dati (paragrafo 3.2):

- professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto), ricercatori o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnisti di ricerca di enti di ricerca riconosciuti;
- responsabili degli enti/strutture di ricerca riconosciuti;
- dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
- soci di società scientifiche.

Sono inoltre ricercatori ammessi a partecipare ad una Proposta di ricerca e ad accedere ai dati, le seguenti figure:

- dottorandi;
- altri soggetti, con collaborazione formalizzata di ricerca con l'*Ente riconosciuto*.

² Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza".

Per dare attuazione al *D.lgs.*, nei paragrafi che seguono vengono definiti³:

1. i criteri in base ai quali un'università, un ente di ricerca, un'istituzione pubblica o privata o una loro struttura di ricerca possono essere riconosciuti come *Ente di ricerca* (art. 5-ter, comma 3, lett. a) del *D.lgs.*);
2. i criteri di ammissibilità delle proposte di ricerca per le quali è richiesto l'accesso ai dati elementari (art. 5-ter, comma 3, lett. b) del *D.lgs.*);
3. le modalità di organizzazione e di funzionamento dei *Laboratori* (art. 5-ter, comma 3, lett. c) del *D.lgs.*);
4. i criteri per l'accreditamento dei soggetti idonei a gestire l'accesso da remoto ai *Laboratori* (art. 5-ter, comma 3, lett. d) del *D.lgs.*);
5. le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'*Ente di ricerca* e/o dai singoli ricercatori autorizzati ad accedere ai dati elementari (art. 5-ter, comma 3, lett. e) del *D.lgs.*).

Le Linee guida sono completate dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Domanda di riconoscimento dell'Ente (Allegato 1);
- Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento (Allegato 2);
- Modulo per la Proposta di ricerca (Allegato 3);
- Dichiarazione individuale di riservatezza del *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca* (Allegato 4);
- Dichiarazione individuale di riservatezza degli altri ricercatori (Allegato 5);
- Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti (Allegato 6);
- Regole per il rilascio dell'output (Allegato 7).

Il Comstat si impegna a modificare le presenti Linee guida quando se ne verifichi la necessità. Le modifiche sono apportate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Eventuali variazioni, quali modifiche formali al testo, ai modelli allegati, alle procedure per la loro trasmissione, etc., che non riguardino i criteri per il riconoscimento degli enti, i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca, le modalità di organizzazione e funzionamento dei *Laboratori*, i criteri per l'accreditamento dei *Laboratori* e che non siano rilevanti ai fini della protezione dei dati personali, sono adottate dal Comstat previa comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il riconoscimento degli Enti di ricerca

Il riconoscimento di un'organizzazione quale *Ente di ricerca* è condizione necessaria affinché:

- i ricercatori dell'Ente possano richiedere l'accesso ai file di dati elementari, resi noti dall'*Ente del Sistan* sul proprio sito istituzionale, tramite *Laboratorio* o file MFR;
- l'Ente possa sottoscrivere un Protocollo di ricerca con l'*Ente del Sistan titolare dei dati* per condurre un progetto congiunto che preveda l'uso di dati elementari.

Le organizzazioni che possono essere prese in considerazione per il riconoscimento (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*) sono:

³ I contenuti del presente documento sono stati definiti tenuto conto delle “*Linee guida per la valutazione degli enti di ricerca, delle proposte di ricerca e delle strutture di accesso*” pubblicate da Eurostat in attuazione del Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione europea del 17 giugno 2013.

- università, o loro strutture interne di ricerca;
- enti di ricerca, o loro strutture interne di ricerca;
- istituzioni pubbliche o private⁴, o loro strutture interne di ricerca.

Il riconoscimento si intende comunque acquisito qualora l'organizzazione sia già inserita nell'elenco degli Enti di ricerca riconosciuti, redatto e pubblicato da Eurostat sul proprio sito istituzionale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013 (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*), oppure nell'elenco degli Enti riconosciuti, pubblicato *sui siti istituzionali degli Enti del Sistan e sul portale del Sistan* sulla base di quanto stabilito nei successivi paragrafi 2.1 e 2.2.

2.1 Criteri

In conformità al *D.lgs.*, la valutazione finalizzata al riconoscimento di un'organizzazione richiedente quale *Ente di ricerca*, si basa sui seguenti criteri:

1. **Scopo istituzionale.** Lo scopo, che deve contenere un riferimento anche implicito all'attività di ricerca, è individuato sulla base di quanto indicato in uno o più dei seguenti documenti:
 - a) legge o altro atto istitutivo dell'organizzazione;
 - b) statuto, regolamento o altro atto organizzativo.
2. **Attività di ricerca svolta.** L'attività di ricerca dell'organizzazione richiedente è valutata tenendo conto:
 - a) della reputazione di cui gode all'interno della comunità scientifica, testimoniata tra l'altro dalla qualità delle ricerche svolte e dalla loro rilevanza scientifica;
 - b) dei progetti di ricerca ai quali partecipa o ha partecipato;
 - c) del tipo di diffusione assicurata ai risultati conseguiti e alla loro accessibilità;
 - d) del numero e della reputazione dei ricercatori coinvolti.
3. **Organizzazione dell'attività di ricerca.** L'attività di ricerca deve essere svolta da una struttura organizzativamente separata dalle altre strutture gestionali, amministrative o di controllo e deve essere autonoma nelle conclusioni scientifiche.
4. **Misure adottate per garantire la sicurezza dei dati.** I sistemi informatici dell'organizzazione devono essere configurati in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, al fine di prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità di ricerca per cui sono stati resi disponibili.
 Rientra fra le misure per garantire la sicurezza dei dati la sottoscrizione di un *Impegno di riservatezza* da parte del Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente (paragrafo 2.2.1) e la individuazione del *Responsabile della protezione dei dati*.
 Le misure minime richieste per la protezione della sicurezza dei dati sono definite nel paragrafo 6 per i file MFR e nel paragrafo 4 per i *Laboratori*, fatte salve quelle relative al solo accesso da remoto.

⁴ Includere le società scientifiche.

2.2 Procedura per il riconoscimento

2.2.1 Presentazione della Domanda

L'organizzazione che desidera essere riconosciuta come *Ente di ricerca* deve presentare, all'*Ente del Sistan titolare dei dati* cui intende accedere, i seguenti documenti:

1. Domanda di riconoscimento (Allegato 1);
2. Impegno di riservatezza (art. 5-ter, comma 1, lett. b) del *D.lgs.*) (Allegato 2).

- Domanda di riconoscimento (Allegato 1)

La *Domanda di riconoscimento*, sottoscritta dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente*⁵, deve contenere le informazioni necessarie a valutare la conformità ai criteri individuati al paragrafo 2.1, nonché il nominativo del *Responsabile della protezione dei dati* e del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, quest'ultimo avrà il compito di controfirmare le Proposte di ricerca.

Chiarimenti o informazioni aggiuntive potranno essere richiesti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* cui è indirizzata la *Domanda di riconoscimento* o, per il tramite di questo, dal Comstat.

Con la sottoscrizione della *Domanda di riconoscimento*, il *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione* attesta la veridicità delle informazioni contenute nel modulo e si impegna a comunicare all'*Ente del Sistan* che ha curato la procedura di riconoscimento ogni variazione delle stesse.

- Impegno di riservatezza (Allegato 2)

L'*Impegno di riservatezza* deve essere sottoscritto dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente* e deve essere inviato unitamente alla *Domanda di riconoscimento*.

L'*Impegno di riservatezza* specifica: le condizioni di utilizzo dei dati elementari; gli obblighi dei ricercatori; le misure che saranno adottate per la sicurezza dei dati e i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti.

2.2.2 Valutazione della Domanda

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* che riceve la *Domanda di riconoscimento* ne valuta la conformità ai criteri individuati al paragrafo 2.1.

L'esito della valutazione è sottoposto all'approvazione del Comstat (art. 5-ter, comma 1, lett. a), del *D.lgs.*). Con questa approvazione, l'organizzazione richiedente è automaticamente riconosciuta

⁵ Rappresentante legale o persona fisica abilitata, in base all'ordinamento dell'organizzazione, a manifestare validamente la volontà dell'organizzazione e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi (ad esempio: rettore, direttore del dipartimento o del centro interuniversitario).

come *Ente di ricerca* da tutti gli *Enti del Sistan titolari di dati* resi accessibili per finalità scientifiche.

Qualora la procedura di riconoscimento abbia esito positivo:

- il Comstat ne dà comunicazione all'Istat e all'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento*;
- la denominazione dell'*Ente riconosciuto* e il nome del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* sono inseriti nell'apposito elenco, pubblicato a cura dell'Istat sul Portale del Sistan (<http://www.sistan.it/>) e dagli *Enti del Sistan* sul proprio sito istituzionale tramite un link al Portale stesso (art. 5-ter, comma 4, del *D.lgs.*);
- l'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'organizzazione richiedente l'esito della procedura.

Qualora la procedura di riconoscimento abbia esito negativo, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* al quale è stata presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'organizzazione richiedente l'esito della procedura, unitamente ai motivi che ostano al suo accoglimento. Nel caso in cui nell'organizzazione non riconosciuta intervengano modifiche su aspetti attinenti ai criteri di riconoscimento previsti, questa può presentare una nuova Domanda.

A seguito del riconoscimento, i ricercatori dell'*Ente di ricerca* possono presentare Proposte di ricerca a qualsiasi *Ente del Sistan* che abbia predisposto l'accesso ai propri dati elementari per finalità scientifiche (paragrafo 3) o stipulare con questi Protocolli di ricerca (paragrafo 7).

Una nuova procedura di riconoscimento è necessaria qualora l'*Ente riconosciuto* sia interessato da modifiche che compromettano il soddisfacimento dei criteri individuati nel paragrafo 2.1.

Il Comstat verifica annualmente, anche a campione, il rispetto da parte degli *Enti riconosciuti* ai sensi dell'art. 5-ter del *D.lgs.*, dei criteri individuati al paragrafo 2.1, affidando all'*Ente del Sistan* al quale è stata presentata originariamente la *Domanda di riconoscimento* il compito di:

- informare l'*Ente* dell'avvio della verifica;
- richiedere la conferma dell'attualità delle informazioni fornite attraverso la *Domanda di riconoscimento* o eventuali successive comunicazioni, dandone comunicazione al Comstat.

Qualora la verifica confermi il rispetto dei criteri individuati al paragrafo 2.1, l'*Ente del Sistan* al quale è stata originariamente presentata la *Domanda di riconoscimento* comunica all'*Ente riconosciuto* l'esito della verifica.

Qualora la verifica evidenzi il venir meno del rispetto dei suddetti criteri:

- il Comstat dispone la revoca del riconoscimento e ne dà comunicazione all'Istat e all'*Ente del Sistan* al quale è stata originariamente presentata la *Domanda di riconoscimento*;
- l'Istat provvede ad eliminare l'*Ente riconosciuto* dall'elenco pubblicato sul Portale del Sistan (<http://www.sistan.it/>) e ne dà comunicazione agli *Enti del Sistan* (art. 5-ter, comma 4, del *D.lgs.*); l'*Ente del Sistan* comunica all'*Ente riconosciuto* l'esito della verifica e i motivi della revoca del riconoscimento.

3. La Proposta di ricerca

3.1 Criteri per la valutazione

I ricercatori che appartengono ad un ente inserito nell'elenco degli *Enti riconosciuti*⁶ possono presentare all'*Ente del Sistan titolare dei dati* una Proposta di ricerca.

La Proposta di ricerca può contenere la richiesta di accesso a file di dati elementari privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche ai quali:

- sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (file MFR) (paragrafo 6);
- *non* sono stati applicati tali metodi. In questo caso l'accesso ai file di dati elementari può avvenire, nell'ambito di appositi *Laboratori* (paragrafo 4).

In conformità al *D.lgs.* (art. 5-ter, comma 3, lett. b), la valutazione della Proposta di ricerca viene effettuata dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* sulla base dei seguenti criteri:

1. **Scopo della ricerca:** lo scopo deve essere pertinente rispetto alle finalità di ricerca indicate dall'*Ente* nella *Domanda di riconoscimento*;
2. **Necessità di disporre dei dati richiesti:** l'esigenza di accedere ai dati elementari e l'impossibilità di conseguire lo scopo della ricerca in mancanza di questi devono essere chiaramente motivate;
3. **Metodi che saranno impiegati per l'analisi dei dati:** la descrizione dei metodi impiegati deve essere accurata e accompagnata, nel caso di richiesta di file MFR, dall'indicazione delle misure tecniche e organizzative adottate per garantire la sicurezza dei dati in tutte le fasi del trattamento;
4. **Risultati e benefici attesi:** la valutazione deve tenere conto dell'eventuale interesse pubblico e dei benefici attesi in termini di conoscenza per la comunità scientifica, per i decisori pubblici o per la collettività;
5. **Modalità di diffusione dei risultati:** la valutazione deve tenere conto della facilità di accesso ai risultati della ricerca e dell'ampiezza della loro diffusione, tramite articoli, libri, pagine web, ecc..

3.2 Procedura per la Proposta di ricerca

3.2.1 Presentazione della Proposta di ricerca

Il ricercatore che intende richiedere l'accesso ai dati elementari, deve presentare all'*Ente del Sistan* che ne è titolare i seguenti documenti:

⁶ Si tratta degli enti e delle strutture inseriti nell'elenco degli *Enti di ricerca riconosciuti* di cui al comma 4 dell'art. 5-ter del *D.lgs.* n. 33/2013 o in quello redatto e pubblicato da Eurostat ai sensi del Regolamento (UE) n. 557/2013.

- Proposta di ricerca (Allegato 3);
- Dichiarazione individuale di riservatezza (Allegati 4 e 5) che deve essere sottoscritta da ciascun ricercatore che richiede l'accesso ai dati;
- Attestazione integrativa (solo in caso di progetti congiunti) (Allegato 6).

Nel caso in cui un progetto di ricerca preveda l'accesso ai dati elementari da parte di più ricercatori, dovrà essere predisposta una sola Proposta a cura del *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca*.

- **Proposta di ricerca (Allegato 3)**

La Proposta di ricerca deve contenere tutte le informazioni, direttamente o indirettamente utili per valutare il soddisfacimento dei criteri individuati al paragrafo 3.1, il nominativo del responsabile del progetto di ricerca (di seguito *Ricercatore responsabile del progetto*), l'elenco completo dei ricercatori per i quali si richiede l'accesso ai dati, il tipo di accesso richiesto (file MFR o *Laboratorio*), nonché i dati elementari richiesti sulla base di quanto reso pubblico sul sito di ciascun *Ente del Sistan*.

La Proposta di ricerca specifica la durata del periodo per cui si chiede l'accesso ai dati. Tale durata può essere prolungata previa richiesta motivata da parte del *Ricercatore responsabile del progetto all'Ente del Sistan titolare dei dati* (ad esempio per consentire approfondimenti in vista della pubblicazione su riviste scientifiche). Nel periodo di durata del progetto, nel caso di accesso tramite *Laboratorio*, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* assicura la disponibilità dei file di dati elementari, nonché degli elaborati prodotti dal ricercatore.

La Proposta di ricerca, sottoscritta dal *Ricercatore responsabile del progetto* e controfirmata dal *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* indicato nella *Domanda di riconoscimento*, viene inviata dal *Ricercatore responsabile del progetto*.

Con la sottoscrizione della Proposta di ricerca, il *Ricercatore responsabile del progetto* attesta la veridicità delle informazioni contenute nel modulo e si impegna a comunicare all'*Ente del Sistan titolare dei dati* ogni variazione delle stesse, informando anche il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*.

Il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, apponendo la sua firma:

- conferma che lo scopo del progetto di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dichiarate dall'*Ente riconosciuto* nella *Domanda di riconoscimento*;
- attesta l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori citati nella Proposta di ricerca e l'*Ente riconosciuto*⁷;
- assume la responsabilità di informare i ricercatori citati nella Proposta di ricerca circa i contenuti dell'*Impegno di riservatezza* sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare l'*Ente riconosciuto*.

⁷ Per le Proposte di ricerca che prevedono il coinvolgimento di ricercatori appartenenti a più enti riconosciuti, si rinvia al paragrafo 3.4 delle presenti Linee guida.

- Dichiarazione individuale di riservatezza (Allegati 4 e 5)

La Proposta di ricerca deve essere accompagnata dalle *Dichiarazioni individuali di riservatezza* sottoscritte dal *Ricercatore responsabile del progetto* e da ciascuno dei ricercatori per i quali si chiede l'accesso ai dati elementari (art- 5-ter, comma 1, lett. c), del *D.lgs.*).

Con la *Dichiarazione individuale di riservatezza* ciascun ricercatore accetta le condizioni di utilizzo dei dati elementari contenute nell'*Impegno di riservatezza* allegato alla *Domanda di riconoscimento* e si impegna a utilizzare i dati per le sole finalità del progetto di ricerca, a non tentare la re-identificazione delle unità statistiche, a diffondere i dati con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche, a non comunicarli a soggetti non autorizzati, a citare la fonte dei dati nei lavori e pubblicazioni realizzati, ad adottare le misure e i comportamenti necessari a tutelare la riservatezza delle unità statistiche e a garantire la sicurezza dei dati. Si impegna, inoltre: alla conclusione del progetto di ricerca o della sua eventuale proroga, in caso di accesso ai file MFR, a distruggere i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche; a presentare il risultato finale dell'analisi (*output*) per il controllo di riservatezza, nel caso di accesso ai dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio*.

In aggiunta agli impegni comuni a tutti i ricercatori, il *Ricercatore responsabile del progetto* assume la responsabilità:

- dell'acquisizione delle *Dichiarazioni individuali di riservatezza* sottoscritte dagli altri ricercatori;
- nel caso di accesso ai file MFR, alla conclusione del progetto di ricerca, di accertare la distruzione dei dati elementari, delle copie, anche parziali degli stessi, e dei risultati intermedi delle elaborazioni che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche, nonché di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che tale distruzione sia avvenuta mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva.

3.2.2 Valutazione della Proposta di ricerca

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* valuta la Proposta di ricerca sulla base di criteri individuati dal Comstat (paragrafo 3.1) e comunica l'esito della valutazione al *Ricercatore responsabile del progetto* e al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, indicando i motivi che ostano all'accoglimento della Proposta, in caso di valutazione negativa.

Qualora la Proposta non risulti compilata correttamente dal punto di vista formale o non chiarisca adeguatamente tutti i punti previsti, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* può richiedere un supplemento di informazioni.

Qualora la procedura abbia esito positivo, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* concede l'accesso ai dati elementari, secondo quanto richiesto nella Proposta.

3.3 Modifiche a progetti di ricerca in corso

Deve essere presentata una nuova Proposta di ricerca all'*Ente del Sistan titolare dei dati*, se si verifica una qualsiasi delle seguenti ipotesi:

- i ricercatori hanno necessità di modificare le finalità del progetto di ricerca approvato;

- i ricercatori hanno necessità di accedere ad altri dati per la realizzare il progetto di ricerca approvato.

Non è richiesta la presentazione di una nuova Proposta di ricerca, ma è necessario chiedere e ottenere il consenso dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nel caso in cui per il Progetto sia indispensabile:

- accedere agli stessi dati elementari, riferiti ad un diverso periodo temporale;
- estendere la durata del progetto;
- sostituire uno o più ricercatori indicati nella Proposta di ricerca, ovvero aggiungere nuovi ricercatori. In questo caso, i nuovi ricercatori sono tenuti a sottoscrivere la Dichiarazione individuale di riservatezza, che dovrà essere trasmessa all'*Ente del Sistan titolare dei dati* unitamente all'attestazione del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* dell'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra tali ricercatori e l'Ente di ricerca.

3.4 Disposizioni speciali per progetti congiunti

Nel caso in cui un Progetto di ricerca preveda la collaborazione di ricercatori di due o più enti:

- tutti gli enti coinvolti devono essere *Enti riconosciuti*;
- deve essere presentata un'unica Proposta di ricerca secondo la procedura descritta nei paragrafi precedenti;
- la Proposta di ricerca deve essere sottoscritta dal *Ricercatore responsabile del progetto* dell'Ente capofila del progetto e controfirmata dal *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* del medesimo Ente;
- il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* dell'Ente capofila informa i *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari* degli altri enti che partecipano al progetto di ricerca della presentazione della Proposta;
- i *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari* degli altri enti che partecipano al progetto sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori indicati nella Proposta di ricerca e l'ente stesso; e che l'obiettivo del progetto riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella *Domanda di riconoscimento* (Allegato 6);
- ogni ricercatore che partecipa al progetto di ricerca e per cui si richiede l'accesso ai dati elementari deve sottoscrivere la Dichiarazione individuale di riservatezza;
- le dichiarazioni dei *Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari e quelle dei singoli ricercatori* degli altri enti che partecipano al progetto di ricerca sono allegate alla Proposta di ricerca.

4. I Laboratori per l'accesso ai dati elementari

L'accesso ai dati elementari, a cui non sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza, può essere accordato dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* nell'ambito di appositi *Laboratori*, a condizione che la richiesta motivi la necessità di questo accesso e l'impossibilità di conseguire altrimenti i risultati della ricerca (art. 5-ter, comma 2, del *D.lgs.*).

Il *Laboratorio* è l'ambiente fisico e/o virtuale attraverso il quale viene offerto l'accesso ai dati elementari per scopi scientifici.

L'*Ente del Sistan titolare dei dati* concede l'accesso al *Laboratorio* ai ricercatori che siano stati autorizzati a seguito della valutazione positiva della *Proposta di ricerca* e della sottoscrizione, da parte dei medesimi, della *Dichiarazione individuale di riservatezza* che la correda.

L'accesso ai dati può avvenire tramite un *Laboratorio* costituito presso l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ovvero da remoto, da postazioni esterne a tale *Ente*, attivate a seguito dell'accreditamento di cui al paragrafo 5.

La decisione dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* di costituire un *Laboratorio* per consentire l'accesso ai dati elementari è preceduta da una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, finalizzata a determinare i rischi che tale modalità di accesso può presentare per i diritti e le libertà delle unità statistiche alle quali i dati si riferiscono e le misure tecniche e organizzative, anche di sicurezza, da adottare per attenuarli.

Ferma restando la facoltà dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* di individuare ulteriori misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi evidenziati dalla suddetta valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, i *Laboratori* devono comunque rispettare le modalità di organizzazione e di funzionamento e i requisiti tecnologici e di sicurezza dei dati descritti nei successivi paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 (art. 5-ter, comma 3, lett. c) del *D.lgs.*).

4.1 **Modalità di organizzazione e funzionamento dei Laboratori**

Il *Laboratorio* deve rispettare almeno i seguenti criteri generali:

- consentire l'accesso ai dati ai soli ricercatori autorizzati e identificati;
- concedere l'accesso esclusivamente ai dati elementari indicati dai ricercatori nella *Proposta di ricerca*;
- assicurare che le operazioni di immissione e di prelievo di dati elementari siano inibite ai ricercatori;
- assicurare che il risultato dell'analisi dei dati effettuata dai ricercatori (*output*) sia controllato prima del suo rilascio, al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali (art. 5-ter, comma 2, del *D.lgs.*).

Il *Laboratorio* deve disporre di uno *Staff*, composto da:

- un *Referente del Laboratorio*;
- un *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati*⁸;
- almeno un'altra persona.

Lo *Staff del Laboratorio* ha il compito di:

- verificare che l'accesso ai dati sia consentito ai soli ricercatori autorizzati e identificati;

⁸ Tale referente può coincidere con analoga figura eventualmente già presente presso l'*Ente del Sistan* che concede l'accesso ai dati o, in caso di accesso remoto, presso il Soggetto accreditato.

- controllare che i ricercatori ammessi al *Laboratorio* svolgano la propria attività nel rispetto degli impegni assunti nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* (Allegati 4 e 5);
- fornire ai ricercatori supporto tecnico-organizzativo;
- custodire la dotazione fisica e informatica dedicata al *Laboratorio*, al fine di assicurare che, quando non utilizzata, non sia rimossa o manomessa;
- controllare l'output. In caso di accesso da remoto, l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nell'ambito dell'accordo di accreditamento (paragrafo 5.), può anche incaricare lo *Staff del Laboratorio* di effettuare una prima valutazione dell'output.

Tutti i componenti dello *Staff* devono essere autorizzati al trattamento dei dati personali e devono essere adeguatamente formati e istruiti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

I componenti dello *Staff*, incaricati di procedere al controllo dell'output, dovranno essere specificamente formati dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* per questa funzione, anche attraverso la partecipazione a corsi organizzati in presenza o virtuali.

Il *Referente del Laboratorio* ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dei criteri generali sopramenzionati;
- predisporre, con cadenza almeno annuale, un report sugli accessi al *Laboratorio*. Nel caso di accesso ai dati da remoto, il report è inviato all'*Ente del Sistan titolare dei dati*, insieme ai risultati delle ricerche e a un report relativo agli eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione;
- in caso di violazioni o sospette violazioni degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* (Allegati 4 e 5), intraprendere tempestivamente le azioni necessarie (anche la sospensione dell'accesso ai dati) e informare la persona che in base alla specifica configurazione organizzativa è idonea a prendere i provvedimenti previsti nel par. 8. In caso di accesso da remoto, informare l'*Ente del Sistan titolare dei dati*;
- qualora venga accertata una violazione dei dati (c.d. *data breach*), intraprendere tempestivamente le azioni necessarie per rimuoverne le cause, informando, quando è il caso, il *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati*. Qualora la violazione riguardi dati personali, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ne dà comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali in conformità alla normativa vigente⁹. In caso di accesso da remoto, il *Referente del Laboratorio* informa senza ingiustificati ritardi l'*Ente del Sistan titolare dei dati* il quale, qualora la violazione riguardi dati personali, provvederà a darne comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Il *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati* ha il compito di:

- mantenere l'infrastruttura informatica dedicata al *Laboratorio* in modo da rispettare quanto previsto nel paragrafo 4.3;
- fornire ai ricercatori supporto per l'eventuale insorgenza di problemi informatici;
- predisporre un report relativo ad eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione;

⁹ Per la comunicazione delle violazioni dei dati personali è necessario utilizzare il modello predisposto dal Garante per la protezione dei dati personali rinvenibile all'indirizzo web:

<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1915835>

- predisporre un report relativo ad eventuali *data breach* di natura informatica verificatisi e alle misure adottate per la risoluzione delle vulnerabilità che possano averli causati.

4.2 Il controllo dell'output

Una volta ultimata l'analisi dei dati, il *Ricercatore responsabile del progetto* richiede all'*Ente del Sistan titolare dei dati* il rilascio dei risultati ottenuti tramite il *Laboratorio (output)*.

Ai fini del rilascio, l'*output* è sottoposto a controllo per verificare che sia garantita la riservatezza delle unità statistiche. A seguito di una specifica analisi relativa ai rischi e alle conseguenze di una illecita divulgazione dei dati, l'Istat ha definito le *Regole per il rilascio dell'output*, allegate alle presenti Linee guida (Allegato 7), relativamente a tutte le tipologie di dati (personali e non). Le *Regole* definite dall'Istat dovranno essere seguite da parte dell'*Ente del Sistan* che consente l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* e dovranno essere osservate nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'*Ente*, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016. Tali *Regole per il rilascio dell'output* predisposte dall'Istat, sono limitate nel numero, specificate con chiarezza e indirizzate al mantenimento del massimo contenuto informativo, sotto il vincolo che non venga compromessa la riservatezza dei rispondenti.

Il controllo dell'*output* è di norma svolto dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* che, se necessario, può chiedere al ricercatore modifiche volte a sanare eventuali problemi di riservatezza.

In tutti i casi in cui l'*output* rispetti le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ne autorizza il rilascio.

In caso di accesso ai dati da remoto, dopo opportuna formazione, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* può incaricare lo *Staff del Laboratorio* remoto di effettuare una prima valutazione dell'*output* chiedendo al ricercatore di uniformarsi alle *Regole per il rilascio dell'output*, qualora l'*output* se ne discostasse. È comunque l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ad effettuare il controllo finale e autorizzare il rilascio.

L'Istat pubblica le *Regole per il rilascio dell'output* sul proprio sito istituzionale e le aggiorna periodicamente per tenere conto delle evoluzioni metodologiche a livello nazionale e internazionale in tema di tutela della riservatezza, nonché degli sviluppi nelle tecniche di elaborazione dei dati e delle esigenze dei ricercatori e degli *Enti del Sistan*.

Ciascun *Ente del Sistan* che concede l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* può stabilire, di rilasciare solo alcuni tra i tipi di *output* presi in considerazione dalle *Regole di rilascio dell'output* definite dall'Istat, dandone comunicazione sul proprio sito istituzionale.

4.3 Infrastruttura tecnologica e sicurezza dei dati nei Laboratori

Il sistema informatico utilizzato dal *Laboratorio* deve essere configurato in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, adottando misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato.

A tal fine è necessario assicurare almeno che:

- siano adottate misure di protezione perimetrali logico-fisiche nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza informatica e il sistema informatico del *Laboratorio* operi in modalità completamente separata dall'ambiente di produzione dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* e nel caso di accesso da remoto, dall'ambiente di produzione del *Soggetto accreditato* ai sensi del paragrafo 5;
- i server del *Laboratorio* devono essere mantenuti in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'aggiornamento del firmware, del software di base, del middleware e del software antivirus;
- tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dai ricercatori siano adeguatamente tracciate e riconducibili in modo univoco al singolo utente incaricato;
- i log di tracciamento delle suddette operazioni siano conservati per almeno sei mesi dopo il termine del progetto;
- il *punto di accesso* ai dati, inteso come postazione di lavoro, sia connesso alla rete IP dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* o dotato di certificazione digitale che lo identifichi univocamente nei confronti del medesimo *Ente*, anche attraverso circuiti privati virtuali e sia dotato di strumentazioni/applicazioni specifiche che impediscano lo scambio di qualsivoglia tipo di dato con l'esterno dell'infrastruttura tecnologica prevista per il *Laboratorio*;
- l'accesso ai dati sia possibile esclusivamente tramite credenziali di autenticazione, emesse e distribuite in maniera sicura, e univocamente attribuite alla persona fisica incaricata, registrata e identificata.

In particolare, il *punto di accesso* non deve permettere di:

- scambiare dati al di fuori del collegamento protetto, attraverso internet o la rete locale del soggetto che ospita fisicamente il *Laboratorio* (*Ente del Sistan titolare dei dati* o *Soggetto accreditato* per la gestione dell'accesso da remoto);
- collegarsi a interfacce esterne o stampanti;
- installare o rimuovere hardware o software;
- effettuare operazioni di immissione e prelievo dei dati;
- avviare l'infrastruttura da CD-ROM, DVD-ROM o da qualsiasi altro supporto.

Nel caso di accesso da remoto, i dati devono rimanere nell'ambiente controllato dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, mentre il ricercatore può portare avanti l'analisi da una postazione esterna, fisicamente collocata all'interno del *Soggetto accreditato* per la gestione del *Laboratorio* (paragrafo 5).

A questo scopo, si possono utilizzare soluzioni tipo Citrix, VMware o altre soluzioni di virtualizzazione del desktop, insieme a misure che stabiliscano una connessione sicura tra il *punto di accesso* e il server protetto dove i dati sono archiviati. I protocolli crittografici per realizzare la connessione sicura devono essere tali da garantire la riservatezza e l'integrità dei dati e utilizzare algoritmi crittografici robusti (per esempio l'ultima versione disponibile di TLS). La soluzione di virtualizzazione prescelta deve in ogni caso prevedere la completa separazione tra il desktop virtuale e la postazione fisica del ricercatore, non deve consentire di effettuare alcun tipo di scambio di file tra i due ambienti, di modificare le impostazioni della postazione fisica, del desktop virtuale o del server in modo da permettere detti scambi di file e deve prevedere la disabilitazione della funzione di stampa dello schermo della postazione fisica.

Il *punto di accesso* è dotato di attrezzature dedicate, fisiche o virtuali, ed è collocato in un locale, anch'esso dedicato, al quale possono accedere i soli ricercatori autorizzati previa registrazione degli accessi fisici.

Il *punto di accesso* da remoto deve inoltre:

- essere univocamente identificabile da parte dell'infrastruttura del *Laboratorio*;
- prevedere un meccanismo, almeno semestrale, di modifica obbligatoria delle credenziali di autenticazione da parte del ricercatore e almeno trimestrale in caso di trattamento di dati personali;
- essere configurato in modo tale che, quando non utilizzato, si autosospenda dopo un lasso di tempo predefinito e possa essere riattivato esclusivamente attraverso l'inserimento delle credenziali di autenticazione del ricercatore;
- prevedere che l'identità del ricercatore possa essere verificata automaticamente anche durante la sessione di lavoro (con invio di password monouso sul dispositivo mobile del ricercatore);
- prevedere che dopo cinque tentativi reiterati di accesso con credenziali errate il sistema di accesso si blocchi.

Il sistema informatico predisposto per l'accesso da remoto deve operare in modalità completamente separata tanto dall'ambiente di produzione del *Soggetto accreditato* che dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Le attrezzature per l'accesso da remoto, devono essere esclusivamente quelle approvate dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e devono essere periodicamente aggiornate tanto riguardo alla loro capacità di elaborazione dei dati quanto per ciò che riguarda la sicurezza.

5. Criteri di accreditamento per la gestione dell'accesso da remoto

L'accesso ai dati da remoto avviene nell'ambito di *Laboratori* gestiti da soggetti accreditati, sulla base di appositi accordi sottoscritti con l'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

La valutazione dell'idoneità di un soggetto ai fini dell'accREDITAMENTO per la gestione di un *Laboratorio* è effettuata dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, tenuto conto dei seguenti criteri (art. 5-ter, comma 3, lett. d) del *D.lgs.*):

1. **Scopo del soggetto da accreditare**¹⁰ e della sua eventuale produzione di ricerca, con particolare riferimento alla ricerca quantitativa, all'eventuale esperienza maturata dal soggetto nella conservazione e nel trattamento di dati elementari e ai vantaggi pubblici che possono derivare dal concedere l'accesso da remoto, valutati anche in relazione all'utenza potenziale del *Laboratorio* stesso.
2. **Adeguatezza della struttura organizzativa:** devono essere soddisfatti i principi generali e i criteri organizzativi e di funzionamento descritti nel paragrafo 4.1.

¹⁰ Può essere accreditato un'organizzazione nella sua interezza, così come una sua struttura interna.

3. **Misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati:** devono essere soddisfatte le caratteristiche dell'infrastruttura tecnologica e le misure per la sicurezza dei dati specificate nel paragrafo 4.3.

Al fine di valutare l'infrastruttura tecnologica e le misure per la sicurezza dei dati più adeguate per conformarsi a quanto prescritto nel paragrafo 4.3, nonché per valutare l'onere organizzativo e finanziario che l'accesso da remoto comporta, ciascun *Ente del Sistan titolare dei dati* può condurre una sperimentazione delle presenti Linee guida, individuando uno o più soggetti con cui collaborare sulla base dei criteri sopra elencati e delle caratteristiche tecnologiche, logistiche e scientifiche del Soggetto stesso.

Sulla base dei risultati della sperimentazione, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* individua gli eventuali limiti derivanti dalla sostenibilità tecnica, organizzativa ed economica dei *Laboratori* e definisce le modalità e i tempi per l'attivazione dei *Laboratori* per l'accesso da remoto ai propri dati elementari.

I rapporti tra l'*Ente del Sistan titolare dei dati* e il *Soggetto accreditato* per la gestione del *Laboratorio* per l'accesso ai dati da remoto sono disciplinati da un apposito accordo che, in conformità con le presenti Linee guida, deve:

- disciplinare il funzionamento e l'organizzazione del *Laboratorio*;
- individuare le misure necessarie per la sicurezza dei dati;
- stabilire i compiti e le responsabilità di ciascuna Parte;
- designare il *Responsabile del trattamento dei dati personali* presso il *Soggetto accreditato* e stabilire il divieto di ricorrere ad altro responsabile;
- indicare il *Responsabile per la protezione dei dati*;
- definire gli impegni di riservatezza assunti dal *Soggetto accreditato*;
- indicare le misure previste in caso di violazione degli impegni assunti;
- precisare le tipologie di dati elementari rese accessibili;
- definire gli eventuali oneri finanziari gravanti sulle Parti.

6. I file per la ricerca (MFR)

I dati elementari possono essere messi a disposizione di ricercatori sotto forma di *file per la ricerca* cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza (MFR). Considerate le finalità di ricerca scientifica per le quali sono prodotti, i metodi di protezione utilizzati per i file MFR devono comunque assicurare il mantenimento di un elevato contenuto informativo.

I criteri di protezione statistica sono stabiliti a seguito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati finalizzata a determinare i rischi per i diritti e le libertà delle unità statistiche, tenuto conto dell'eventuale coesistenza di rilasci di altri file di dati elementari che contengono dati riferiti alla stessa unità statistica - anche se già trattati ai fini della riservatezza - o di altre fonti liberamente accessibili, considerato che dal confronto tra più dataset, potrebbero ottenersi informazioni sui rispondenti, tali da invalidare le misure di protezione adottate.

A seguito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, gli interventi di tutela statistica della riservatezza, debbono essere commisurati alla:

- probabilità dell'evento di *re-identificazione del rispondente* in rapporto al livello di dettaglio delle variabili (di seguito indicate come *identificativi indiretti*) le quali, considerate congiuntamente, permettono di circoscrivere la popolazione alla quale appartiene il rispondente, come ad esempio: l'età, il genere, il comune di residenza, l'occupazione, ecc.;
- conseguenza dell'evento intrusivo, tenendo conto delle caratteristiche del rispondente disponibili nei dati elementari e potenzialmente soggette ad intrusione (*attribute disclosure*).

In considerazione delle particolari garanzie che l'ordinamento riconosce ai dati che siano idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale, nonché ai dati genetici e biometrici, e ai dati relativi alle condanne penali, ai reati e alle connesse misure di sicurezza (nel seguito *variabili riservate*), qualora i file MFR, pur in presenza di un rischio solo residuale di re-identificazione dei rispondenti, contengano variabili idonee a rivelare tali informazioni, devono essere adottate apposite tecniche, quali la casualizzazione, per assicurare l'anonimità delle *variabili riservate*.

I metodi di controllo per la tutela della riservatezza vengono adottati dall'*Ente del Sistan* che concede l'accesso ai dati, tenendo conto delle procedure definite dall'Istat sulla base degli sviluppi metodologici sull'argomento a livello nazionale e internazionale e impiegate dall'Istat stesso per la produzione dei propri file MFR (http://www.istat.it/it/files/2013/12/Linee-guida-MFR-e-mIcro.STAT_.pdf).

L'*Ente del Sistan* che mette a disposizione i file MFR deve documentare le misure di protezione adottate. Le suddette documentazioni debbono essere rese disponibili, dietro richiesta, alla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica.

Le misure di protezione adottate devono essere rese note ai ricercatori dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, ad esclusione dei parametri utilizzati per bilanciare riservatezza e utilità dei dati e delle informazioni che possano indebolire la protezione statistica dei dati (ad esempio le combinazioni di *identificativi indiretti* che sono state considerate, quali e quanti record di quali variabili sono stati sottoposti a misure di protezione).

I file MFR vengono comunicati ai ricercatori esclusivamente per il raggiungimento dei fini specificati nel Progetto di ricerca.

La trasmissione dei dati attraverso reti di telecomunicazione deve avvenire con modalità idonee ad assicurare la sicurezza dei collegamenti e l'autenticità degli interlocutori.

Ferma restando l'adozione di ulteriori misure tecniche e organizzative adeguate ai rischi per i diritti e le libertà delle unità statistiche valutati dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*, il sistema utilizzato per il trasferimento dei dati deve prevedere almeno l'uso della crittografia per proteggere la riservatezza dei dati in fase di trasmissione e deve includere un sistema di autenticazione che permetta di attestare la reale identità del soggetto che riceve i dati.

La trasmissione dei file MFR può anche essere effettuata utilizzando la struttura tecnologica del *Laboratorio* con accesso remoto eventualmente presente presso l'Ente richiedente.

Dal momento in cui acquisiscono i dati elementari, i ricercatori si impegnano a non divulgarli o comunicarli a soggetti non autorizzati, a conservarli su un sistema informatico il cui accesso sia

protetto da una procedura di autenticazione, con password, e ad utilizzarli per le sole finalità della ricerca approvata. Al termine del progetto (data indicata nella Proposta di ricerca, salva eventuale proroga), i ricercatori si impegnano, inoltre, a distruggere i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche. Il *Ricercatore responsabile del progetto* si impegna inoltre a poter dimostrare che tale distruzione sia avvenuta e sia stata effettuata mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva.

7. I Protocolli di ricerca

L'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche, ai quali non siano stati applicati metodi di controllo per la riduzione del rischio di identificazione delle unità statistiche, può avvenire anche nell'ambito di progetti di ricerca svolti congiuntamente dagli *Enti del Sistan titolari dei dati* e dagli *Enti riconosciuti*, sulla base di appositi Protocolli di ricerca sottoscritti dagli Enti, qualora i suddetti dati siano necessari per le finalità della ricerca e quest'ultima sia finalizzata anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del *D.lgs.*).

In conformità alla disposizione normativa sopra citata, la comunicazione di dati elementari per la realizzazione di un progetto di ricerca congiunto, definito sulla base di un Protocollo di ricerca è ammessa a condizione che:

- i ricercatori che accedono ai dati appartengano ad un *Ente riconosciuto*, ai sensi del medesimo art. 5-ter del *D.lgs.* o del Regolamento (UE) n. 557/2013;
- i dati siano necessari per la realizzazione di un progetto di ricerca, svolto congiuntamente dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e dall'*Ente riconosciuto*;
- la realizzazione del progetto di ricerca congiunto concorra anche al perseguimento dei compiti istituzionali dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*;
- il Protocollo di ricerca sia sottoscritto, oltre che dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* e dall'*Ente riconosciuto*, da tutti i ricercatori che partecipano al progetto di ricerca che hanno accesso ai dati elementari;
- il Protocollo di ricerca contenga un espresso richiamo alle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, in quanto vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto di ricerca, e individui i *Responsabili della protezione dei dati*;
- la diffusione dei risultati del progetto di ricerca avvenga nel rispetto dell'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989.

8. Misure per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori

In attuazione dell'art. 5-ter, comma 3, lett. e), del *D.lgs.*, le presenti Linee guida stabiliscono le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*:

- dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente di ricerca riconosciuto*, tramite la sottoscrizione della *Domanda di riconoscimento* e dell'*Impegno di riservatezza*;

- dal *Ricercatore responsabile del progetto*, tramite la sottoscrizione della *Proposta di ricerca* e della *Dichiarazione individuale di riservatezza*;
- dal *Referente per l'utilizzo dei dati elementari*, tramite la controfirma della *Proposta di ricerca*;
- da ogni *ricercatore*, tramite la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza*.

Ferma restando l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 162, comma 2-bis, del decreto legislativo n.196/2003, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del *D.lgs.*), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali dalla normativa di settore, nonché delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale, nei confronti degli *Enti di ricerca riconosciuti* e dei *ricercatori* possono essere adottati i provvedimenti riportati nel seguito.

Ente di ricerca riconosciuto

In caso di violazione degli impegni assunti con la *Domanda di riconoscimento* e l'*Impegno di riservatezza*, con particolare riguardo all'adozione delle misure di sicurezza, ovvero di falsità delle informazioni contenute nella *Domanda di riconoscimento* o nella *Proposta di ricerca*, tenuto conto della gravità del comportamento, della sua reiterazione e delle conseguenze che ne possono derivare con riferimento alla riservatezza dei dati o danni per l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, quest'ultimo adotta una o più delle seguenti misure:

- a) divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- b) divieto di utilizzo da parte dei ricercatori dell'*Ente di ricerca* dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso;
- c) divieto per tutti i *ricercatori* dell'*Ente di ricerca* di presentare nuove *Proposte di ricerca* per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca derivi un danno per l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, quest'ultimo propone al Comstat la revoca del riconoscimento.

L'Ente di ricerca è responsabile anche per i danni arrecati da parte dei propri ricercatori all'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Inoltre, in caso di falsità delle informazioni rese nella *Proposta di ricerca dal Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, di mancata o incompleta comunicazione delle variazioni delle stesse o di violazione dell'impegno di informare i *ricercatori* dei contenuti dell'*Impegno di riservatezza*, in relazione alla gravità del comportamento, alla sua reiterazione e alle conseguenze per la riservatezza dei dati, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* richiede all'*Ente di ricerca* di provvedere alla sostituzione del *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, anche con riferimento ai progetti di ricerca in corso.

Ricercatore responsabile della Proposta di ricerca e altri ricercatori

In caso di violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza* o di falsità delle informazioni rese nella medesima in relazione alla gravità del comportamento, alla sua reiterazione e alle conseguenze per la riservatezza dei dati, l'*Ente del Sistan titolare dei dati* adotta una o più delle seguenti misure:

- a) divieto per il *ricercatore* di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- b) divieto per il *ricercatore* di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- c) divieto per il *ricercatore* di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti derivi l'identificazione delle unità statistiche o un danno per l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ai responsabili è fatto divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca.

Resta ferma la facoltà dell'*Ente di ricerca* di agire nei confronti dei propri *ricercatori* promuovendo le azioni di responsabilità o disciplinari previste dal proprio ordinamento.

9. Glossario (valido ai fini delle presenti Linee guida)

Dichiarazione individuale di riservatezza: costituisce parte integrante della Proposta di ricerca con cui si richiede l'accesso ai dati elementari, specifica gli obblighi dei ricercatori, le misure per assicurare la riservatezza dei dati statistici, le condizioni di utilizzo dei dati e le misure adottate nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. Tale dichiarazione deve essere firmata da tutti i ricercatori menzionati nella Proposta di ricerca.

Domanda di riconoscimento: con la *Domanda di riconoscimento* l'organizzazione che desidera essere riconosciuta come Ente di ricerca è tenuto a fornire le informazioni necessarie a valutare il soddisfacimento dei criteri individuati dal Comstat affinché i suoi ricercatori possano accedere, per fini scientifici, a file di dati elementari, privi di riferimenti che permettano l'identificazione diretta delle unità statistiche. La *Domanda di riconoscimento* è sottoscritta dal *Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione richiedente*.

Ente di ricerca riconosciuto: organizzazione che ha ottenuto dal Comstat il riconoscimento in quanto Ente di ricerca. I ricercatori di questo ente possono sottoporre proposte di ricerca a qualsiasi *Ente del Sistan* che concede l'accesso ai propri dati elementari, sotto forma di file MFR o tramite accesso ai *Laboratori*.

File di dati elementari/dati elementari: sono dati elementari privi di elementi identificativi diretti.

File per la ricerca (MFR): file di dati elementari a cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza.

Impegno di riservatezza: in conformità all'art. 5-ter comma 1, lett. b) del *D.lgs. l'Impegno di riservatezza*, che costituisce parte integrante della *Domanda di riconoscimento*, specifica le condizioni di utilizzo dei dati elementari; gli obblighi dei ricercatori; le misure che saranno adottate

per la sicurezza dei dati e i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti. L'impegno deve essere sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare *l'organizzazione richiedente*.

Laboratorio: Il *Laboratorio* è l'ambiente fisico o virtuale attraverso il quale l'*Ente del Sistan* offre l'accesso ai propri dati elementari per scopi scientifici. L'accesso ai dati può avvenire tramite un *Laboratorio* costituito presso l'*Ente del Sistan titolare dei dati* ovvero da remoto, da una postazione esterna a tale ente. Nel caso di accesso da remoto i dati rimangono comunque all'interno dell'ambiente controllato dell'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Metodi di controllo per la tutela della riservatezza: vengono adottati dall'*Ente del Sistan* per la produzione di file per la ricerca (MFR), tenendo conto delle procedure definite dall'Istat sulla base degli sviluppi metodologici sull'argomento a livello nazionale e internazionale e impiegate dall'Istat stesso per la produzione dei propri file MFR.

Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari: viene identificato nella *Domanda di riconoscimento* firmata dal Soggetto abilitato a rappresentare l'ente. Controfirma le proposte di ricerca e si impegna a comunicare eventuali variazioni delle informazioni in esse contenute.

Il *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, apponendo la sua firma:

- conferma che lo scopo del progetto di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dichiarate dall'*Ente riconosciuto* nella *Domanda di riconoscimento*;
- attesta l'esistenza di un rapporto contrattuale, o comunque di un rapporto formalizzato, tra i ricercatori citati nella Proposta di ricerca e l'*Ente riconosciuto*;
- assume la responsabilità di informare i ricercatori citati nella Proposta di ricerca circa i contenuti dell'*Impegno di riservatezza* sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare l'*Ente riconosciuto*;
- in un progetto congiunto, attesta, mediante un apposito modulo l'esistenza di un rapporto contrattuale o altro rapporto formalizzato tra i singoli ricercatori e l'ente che partecipa al progetto nel caso in cui un altro ente di ricerca sia il capofila e che l'obiettivo del progetto riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella *Domanda di riconoscimento* (Allegato 6).

Regole per il rilascio dell'output: Ai fini del rilascio, l'*output* delle elaborazioni effettuate tramite il *Laboratorio* è sottoposto a controllo per verificare che sia garantita la riservatezza delle unità statistiche. Tali *Regole* sono aggiornate periodicamente dall'Istat per tenere conto delle evoluzioni metodologiche a livello nazionale e internazionale in tema di tutela della riservatezza, nonché degli sviluppi nelle tecniche di elaborazione dei dati e delle esigenze dei ricercatori e degli *Enti del Sistan*.

A seguito di una specifica analisi relativa ai rischi e alle conseguenze di una illecita divulgazione dei dati, l'Istat ha definito le *Regole per il rilascio dell'output*, allegate alle presenti Linee guida (Allegato 7), relativamente a tutte le tipologie di dati (personali e non).

Le *Regole* definite dall'Istat dovranno essere seguite da parte dell'Ente del Sistan che consente l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* e dovranno essere osservate nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, effettuata dall'Ente, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): la figura è stata introdotta dal Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Ha il compito di assistere il titolare o il *Responsabile del trattamento dei dati personali* nell'applicazione del Regolamento e delle altre disposizioni europee o nazionali in materia di protezione dei dati personali, di collaborare con l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), di fungere da punto di contatto con tale autorità e con gli interessati. I requisiti per la designazione, la posizione e i compiti del RPD sono disciplinati dagli artt. 37-39 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016. Ai fini del riconoscimento in quanto Ente di ricerca, l'Ente richiedente deve necessariamente indicare il *Responsabile della protezione dei dati*.

Ricercatore: sono considerati ricercatori ammessi a ricoprire la funzione di *Ricercatore responsabile del progetto* e ad accedere ai dati:

- i professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto), ricercatori o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnisti di ricerca di enti di ricerca riconosciuti;
- responsabili degli enti/strutture di ricerca riconosciuti;
- dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
- soci di società scientifiche.

Sono inoltre ricercatori ammessi a partecipare ad una Proposta di ricerca e ad accedere ai dati, le seguenti figure:

- dottorandi;
- altri soggetti, con collaborazione formalizzata di ricerca con l'*Ente riconosciuto*.

Ricercatore responsabile del progetto di ricerca: è il ricercatore che predispone e sottoscrive la Proposta di ricerca. Svolge i seguenti compiti:

- firma, congiuntamente al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*, la Proposta di ricerca, attestando la veridicità delle informazioni in essa contenute;
- firma la *Dichiarazione individuale di riservatezza* (allegata al modulo per la Proposta di ricerca) e assume tutti gli impegni in essa contenuti;
- identifica i singoli ricercatori che partecipano al progetto di ricerca;
- provvede alla trasmissione della Proposta di ricerca all'*Ente del Sistan titolare dei dati*;
- nel caso dei file MFR, riceve i dati elementari e ne comunica l'avvenuta ricezione al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*;
- nel caso di accesso ai file MFR, alla conclusione del progetto di ricerca, distrugge i dati elementari, le copie, anche parziali degli stessi, e i risultati intermedi delle elaborazioni che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche, accerta che tale distruzione sia effettuata anche da parte dei ricercatori partecipanti al progetto di ricerca, raccoglie la documentazione idonea a dimostrare che la distruzione sia avvenuta mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva;
- comunica al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* ogni cambiamento relativo alla Proposta di ricerca;
- fornisce all'*Ente del Sistan titolare dei dati* e al *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari* i riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari.

Ricercatore citato nella Proposta di ricerca: è il ricercatore indicato nella Proposta di ricerca insieme al *Ricercatore responsabile del progetto*, che avrà accesso ai dati elementari per la realizzazione del progetto di ricerca. Il ricercatore firma la *Dichiarazione individuale di riservatezza*, allegata alla Proposta di ricerca, e assume tutti gli impegni in essa contenuti.

Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione che richiede il riconoscimento: è il rappresentante legale dell'organizzazione o la persona fisica abilitata, in base al rispettivo ordinamento, a manifestare validamente la volontà dell'organizzazione e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi, e sottoscrive la *Domanda di riconoscimento* unitamente all'*Impegno di riservatezza* (ad esempio: rettore, direttore del dipartimento o del centro interuniversitario).

Soggetto accreditato: è il soggetto che l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, sulla base dei criteri previsti, ha considerato idoneo per la gestione e organizzazione dell'accesso da remoto ai propri dati e con il quale ha sottoscritto un apposito accordo.

Staff del Laboratorio: il Laboratorio deve disporre di uno *Staff*, composto da un *Referente del Laboratorio*, un *Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati* ed almeno un'altra persona. Lo *Staff* ha il compito di:

- controllare che i ricercatori ammessi al *Laboratorio* svolgano la propria attività nel rispetto degli impegni assunti nella *Dichiarazione individuale di riservatezza*;
- fornire ai ricercatori supporto tecnico-organizzativo;
- custodire la dotazione fisica e informatica dedicata al *Laboratorio*;
- controllare l'output. In caso di accesso da remoto, l'*Ente del Sistan titolare dei dati*, nell'ambito dell'accordo di accreditamento, può anche incaricare lo *Staff del Laboratorio* di effettuare una prima valutazione dell'output.

Tutti i componenti dello *Staff* devono essere autorizzati al trattamento dei dati personali e devono essere adeguatamente formati e istruiti dall'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Il Referente del Laboratorio ha il compito di:

- vigilare sul rispetto dei criteri generali sopramenzionati;
- predisporre, con cadenza almeno annuale, un report sugli accessi al *Laboratorio*;
- in caso di violazione o sospetta violazione degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza* intraprende tempestivamente le azioni necessarie (anche la sospensione dell'accesso ai dati) e informa la persona che, in base alla specifica configurazione organizzativa, è idonea a adottare i provvedimenti previsti. In caso di accesso da remoto, informa l'*Ente del Sistan titolare dei dati*.

Il Referente per la sicurezza e la gestione informatica dell'accesso ai dati: ha il compito di mantenere l'infrastruttura informatica dedicata al *Laboratorio*; fornire ai ricercatori supporto per l'eventuale insorgenza di problemi informatici; predisporre un report relativo ad eventuali inconvenienti tecnologici verificatisi e alle misure adottate per la loro risoluzione.

Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati: attività finalizzata a valutare, prima dell'avvio del trattamento dei dati, i rischi che questo comporta per i diritti e le libertà dei soggetti ai quali i dati si riferiscono e ad individuare le misure previste per affrontarli. Nel caso in cui i dati elementari che si prevede di rendere accessibili ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 33/2013 includano dati personali, la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati richiamata nelle presenti Linee guida deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito all'art. 35 del Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Violazione dei dati: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

10. ALLEGATI (MODULI)

10.1 Allegato 1 - Domanda di riconoscimento

Al Comstat, per il tramite di

.....

...(inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati)

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO

Avvertenze

Il modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Soggetto abilitato a rappresentare l'organizzazione (rappresentante legale o persona fisica abilitata, in base all'ordinamento dell'organizzazione, a manifestare validamente la volontà dell'organizzazione e ad impegnarla nei confronti di soggetti terzi), deve essere inviato all'Ente del Sistan titolare dei dati elementari a cui si intende richiedere l'accesso tramite Laboratorio o file MFR, secondo le modalità da questo indicate nel suo sito istituzionale.

Le informazioni contenute nel modulo saranno esclusivamente utilizzate dal Comstat ai fini dell'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan (www.Sistan.it).

L'esito della valutazione effettuata dall'Ente del Sistan titolare dei dati è sottoposto all'approvazione del Comstat e successivamente comunicato all'organizzazione richiedente.

In caso di accoglimento della Domanda, la denominazione dell'organizzazione verrà inserito nell'elenco degli Enti di ricerca riconosciuti pubblicato sui siti istituzionali degli Enti del Sistan e sul sito istituzionale del Sistan (Portale del Sistan).

La Domanda di riconoscimento non deve essere presentata qualora l'organizzazione sia già inserita nell'elenco degli enti di ricerca riconosciuti, pubblicato sul sito di Eurostat (art. 4 del Reg. UE n. 557/2013).

Eventuali variazioni delle informazioni fornite con il presente modulo devono essere comunicate tempestivamente all'Ente del Sistan cui è indirizzata la Domanda. Qualora le variazioni abbiano rilievo per quanto attiene ai sopra citati criteri di valutazione per il riconoscimento, l'Ente del Sistan ne dà comunicazione al Comstat.

È facoltà del Comstat verificare periodicamente, anche a campione, il possesso dei criteri in base ai quali si è proceduto al riconoscimento.

1. Organizzazione richiedente: Informazioni generali

1.1 Tipologia:

- Università
- Ente di ricerca
- Istituzione pubblica
- Istituzione privata
- Eventuale specifica struttura di ricerca interna ad un' *università, ente di ricerca, istituzione pubblica o privata*) *specificare* ¹¹

Denominazione¹²

Denominazione breve (acronimo)

Indirizzo: via/piazza

Città..... Paese.....

Indirizzo web:.....

1.2 Soggetto abilitato a rappresentare l'ente/specifica struttura di ricerca

Nome e Cognome.....

Qualifica.....

Posizione organizzativa.....

Telefono.....

Email.....

1.3 Responsabile della protezione dei dati¹³

Nome e Cognome.....

Posizione organizzativa.....

Telefono.....

Email.....

¹¹ In caso di riconoscimento di una sola struttura/dipartimento di un Ente/Università, altri ricercatori non afferenti non potranno accedere ai dati elementari.

¹² Se si tratta di una *Struttura di ricerca interna ad un' università, ente di ricerca, istituzione pubblica o privata* indicare sia il nome dell'organizzazione di appartenenza, sia il nome della struttura richiedente.

¹³ La figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è stata introdotta dal Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Tale Responsabile ha il compito di assistere il titolare o il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'applicazione del Regolamento e delle altre disposizioni europee o nazionali in materia di protezione dei dati personali, di collaborare con l'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali), funge da punto di contatto con tale autorità e con gli interessati. I requisiti per la designazione, la posizione e i compiti del RPD sono disciplinati dagli artt. 37-39 del citato Regolamento (UE) n. 679/2016.

Ai fini del riconoscimento in quanto Ente di ricerca, l'Ente richiedente deve necessariamente indicare il Responsabile della protezione dei dati.

2. Scopo dell'ente/specifica struttura di ricerca richiedente
(compilare solo se non si tratta di un'università o di un ente pubblico di ricerca)

2.1 Scopo istituzionale ¹⁴

.....
.....
.....

(Allegare almeno un documento da cui si evince lo scopo descritto, ad esempio legge, atto istitutivo dell'organizzazione, statuto o regolamento).

3. Attività di ricerca
(compilare solo se non si tratta di un'università o di un ente pubblico di ricerca)

3.1 Descrivere i principali settori dell'attività di ricerca e i progetti svolti o in corso di svolgimento

.....
.....

3.2 Descrivere le modalità e l'ambito di diffusione dei risultati dell'attività di ricerca

.....
.....

4. Assetto organizzativo ed economico della ricerca
(compilare solo se non si tratta di un'università o di un ente pubblico di ricerca)

4.1 Indipendenza

Descrivere l'assetto organizzativo e indicare se l'ente/specifica struttura di ricerca dipende da un'altra organizzazione o è una unità separata e indipendente.

.....
.....

(Allegare l'organigramma)

4.2 Finanziamento

Indicare le fonti di finanziamento dell'ente/specifica struttura ed in particolare delle attività di ricerca che svolge (direttamente o indirettamente, tramite contratti con imprese o altri organismi, etc.)

.....
.....
.....

¹⁴ Se si tratta di una *Struttura di ricerca interna ad un'università, ente di ricerca, istituzione pubblica o privata* indicare sia lo scopo istituzionale dell'organizzazione di appartenenza, sia lo scopo della struttura richiedente.

4.3 Consistenza del personale addetto alla ricerca

Indicare:

1. Ricercatori a tempo indeterminato N.....
2. Ricercatori con contratto a tempo determinato¹⁵ N.
3. Personale di supporto all'attività di ricerca N.....
4. Altro ¹⁶(specificare) N.....

5. Garanzie per la sicurezza dei dati

5.1 Illustrare le principali caratteristiche di sicurezza del sistema informatico dell'ente e come questo è isolato dall'esterno

.....
.....

5.2 Descrivere come saranno tenuti in sicurezza negli uffici i dati elementari che saranno inviati (MFR) e le misure per controllare l'accesso a tali dati (ad esempio il computer nel quale sono immagazzinati i dati elementari e i risultati delle analisi deve essere protetto da una password).

.....
.....

6. Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari

6.1 Inserire nome, posizione lavorativa e contatti del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari. Se l'attività di ricerca viene svolta da più strutture appartenenti allo stesso Ente, è necessario specificare un referente per ciascuna di queste.

Nome e Cognome.....
Qualifica.....
Posizione organizzativa.....
Ambito di competenza

Telefono.....
Email.....

Nome e Cognome.....
Qualifica.....
Posizione organizzativa.....
Ambito di competenza

¹⁵ Nel calcolo della consistenza dei ricercatori a tempo determinato, conteggiare un ricercatore se presente per almeno 6 mesi negli ultimi 12.

¹⁶ Indicare borsisti, assegnisti di ricerca, ecc.

(In considerazione della dimensione dell'Ente e per una gestione più agevole delle proposte di ricerca presentate dai propri ricercatori è possibile indicare più di un referente, precisando il rispettivo ambito di competenza)

7. Altre informazioni

Ulteriori informazioni utili ai fini del riconoscimento

.....
.....
.....
.....

Il sottoscritto, in qualità di Soggetto abilitato a rappresentare l'Ente(inserire la denominazione dell'Ente di ricerca o della struttura/dipartimento dell'Ente di cui si chiede il riconoscimento), dichiara, ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, che le informazioni rese nel presente modulo sono vere e complete e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente del Sistan titolare dei dati(inserire la denominazione dell'Ente del Sistan che concede l'accesso ai dati elementari) ogni eventuale variazione delle stesse¹⁷.

È altresì consapevole che la violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione della presente Domanda di riconoscimento comporta l'applicazione delle misure previste dalle Linee guida adottate dal Comstat in caso di violazione degli impegni assunti e pubblicate sul sito istituzionale del Sistan (Portale del Sistan).

Ai fini dell'accettazione della Domanda, si allega alla presente documentazione:

- Impegno alla riservatezza;
- Legge, atto istitutivo dell'organizzazione, statuto o regolamento;
- Organigramma.

Luogo e data

Firma.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da (inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati) per la valutazione del riconoscimento dell'Ente. Gli stessi dati potranno essere, altresì, trattati ai fini del monitoraggio del sistema di gestione e essere comunicati al Comstat.

Titolare del trattamento dei dati personali è: (inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Responsabile del trattamento è: (inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato è possibile rivolgersi a:(le modalità di esercizio dei citati diritti devono essere specificate dall'Ente del Sistan titolare dei dati).

¹⁷ Qualora le variazioni abbiano rilievo per il riconoscimento, l'Ente del Sistan ne dà comunicazione al Comstat.

Ad uso esclusivo dell'Ente del Sistan titolare dei dati elementari

Data di ricezione:.....

Data di approvazione del Comstat

Domanda accettata

Domanda rifiutata

Ulteriori informazioni

.....

.....

.....

10.2 Allegato 2 - Impegno di riservatezza dell'Ente che richiede il riconoscimento

IMPEGNO DI RISERVATEZZA DELL'ENTE CHE RICHIEDE IL RICONOSCIMENTO

Avvertenze

Il presente impegno specifica le condizioni di utilizzo dei dati elementari, le misure per assicurare la riservatezza dei dati statistici, gli obblighi per i ricercatori e i provvedimenti previsti nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati. L'impegno è parte integrante della Domanda di riconoscimento e costituisce l'accettazione esplicita da parte dell'ente delle condizioni e degli obblighi ai quali l'impegno si riferisce.

Ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013, il sottoscritto, in qualità di Soggetto abilitato a rappresentare (*inserire la denominazione dell'Ente di ricerca o struttura/dipartimento indicata nella Domanda di riconoscimento*), sottoscrive il presente *Impegno di riservatezza* accettandone integralmente il contenuto.

Condizioni di utilizzo e sicurezza dei dati elementari

- L'ente di ricerca riconosciuto fornisce, su richiesta del Comstat o dell'Ente del titolare dei dati, tutti gli elementi e i chiarimenti necessari a verificare la veridicità delle informazioni fornite nella *Domanda di riconoscimento* e il rispetto del presente *Impegno di riservatezza*;
- L'accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti dagli enti e dagli uffici del Sistan per finalità statistiche è consentito solo ai ricercatori che appartengono ad un Ente di ricerca riconosciuto (di seguito ricercatori), inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'autorità statistica europea (Eurostat) ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. 557/2013, ovvero nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale del Sistan (Portale del Sistan) e sul sito istituzionale di ciascun Ente del Sistan ai sensi dell'art. 5-ter, comma 4, del D.lgs. n. 33/2013;
- I dati elementari possono essere accessibili esclusivamente ai ricercatori indicati nella Proposta di ricerca approvata e per le sole finalità scientifiche indicate nella proposta stessa;
- L'accesso ai dati elementari è consentito sulla base di una Proposta di ricerca presentata dai ricercatori con le modalità definite nelle "*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*"¹⁸ e approvata dall'Ente del Sistan titolare dei dati;
- La Proposta di ricerca individua i dati elementari necessari per la realizzazione del progetto di ricerca, il *Ricercatore responsabile del progetto* e gli altri eventuali ricercatori per i quali è richiesto l'accesso ai dati elementari;

¹⁸ Le "*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*" sono state varate dal Comstat in data 16 marzo 2017.

- I ricercatori che possono accedere ai dati elementari devono appartenere a una delle seguenti categorie:
 - per il *Ricercatore responsabile del progetto*: professore universitario (ordinario, associato, a contratto), ricercatore o figure assimilabili (ad esempio tecnologi), assegnista di ricerca, socio di società scientifica, responsabile della struttura di ricerca riconosciuta, dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca;
 - per gli altri ricercatori: le categorie sopra indicate, dottorando, altri soggetti, con collaborazione formalizzata con l'Ente di ricerca riconosciuto, che svolgono attività di ricerca.
- Non può accedere ai dati elementari chi non ha un rapporto contrattuale o comunque formalizzato con l'Ente di ricerca (ad esempio studenti universitari);
- L'accesso ai dati elementari è consentito per il periodo indicato nella Proposta di ricerca; la proroga di tale termine deve essere richiesta all'Ente del Sistan titolare dei dati, prima della sua scadenza;
- Nel caso di accesso ai file MFR, al termine del progetto di ricerca o della sua eventuale proroga, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche devono essere distrutti e le tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate;
- I risultati del progetto di ricerca sono comunicati e diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche, citando la fonte dei dati utilizzati;
- Il sistema informatico dell'Ente di ricerca deve essere configurato in modo da garantire la sicurezza dei dati elementari, attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenire e ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato;
- Le apparecchiature tecniche utilizzate per l'accesso/conservazione dei dati elementari devono essere custodite in modo che non siano liberamente accessibili;
- L'Ente di ricerca deve informare l'Ente del Sistan titolare dei dati di ogni eventuale azione di responsabilità o disciplinare intrapresa nei confronti dei propri ricercatori che violino le presenti condizioni di utilizzo dei dati elementari e gli specifici impegni assunti con la Dichiarazione individuale di riservatezza, in conformità al proprio ordinamento;
- L'Ente del Sistan titolare dei dati non può essere ritenuto responsabile per alcun danno eventualmente causato alle postazioni informatiche dell'Ente o del ricercatore che usufruisce dei materiali forniti;
- L'Ente del Sistan titolare dei dati non può essere ritenuto responsabile per i comportamenti posti in essere dai ricercatori in violazione della normativa vigente (D.lgs. n. 33/2013 e disciplina in materia di protezione dei dati personali) e degli impegni assunti con la sottoscrizione della *Dichiarazione individuale di riservatezza* da cui possa derivare la violazione della riservatezza delle unità statistiche.

Obblighi dei ricercatori

- I dati elementari sono trattati nel rispetto dell'art. 5-ter del D.Lgs. n. 33/2013 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- I dati elementari sono utilizzati per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nella Proposta di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
- I dati elementari non devono essere comunicati, o comunque resi accessibili, a soggetti non autorizzati o diffusi, anche in forma parziale;
- Non è consentito tentare in alcun modo di re-identificare le unità;
- I risultati del progetto di ricerca possono essere diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;
- In tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando, in tutto o in parte, i dati elementari deve essere citata la fonte (*Ente del Sistan titolare dei dati* e denominazione della specifica fonte di dati) e precisare che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all'/agli autore/i;
- I riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari devono essere forniti all'Ente del Sistan titolare dei dati;

- Nel caso di accesso a file MFR:
 - la custodia, la memorizzazione e il trattamento dei dati elementari deve essere effettuato con modalità idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di diffusione o accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento autorizzato o non conforme alle finalità del progetto di ricerca e alle attività di analisi indicate nella Proposta di ricerca;
 - al termine del progetto di ricerca, a conclusione del periodo indicato della Proposta di ricerca, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche devono essere distrutti e le misure tecniche di cancellazione sicura e definitiva dei dati con le quali si è proceduto a tale operazione devono essere opportunamente documentate.

- Nel caso di accesso ai dati tramite Laboratorio:
 - è fatto divieto di prelevare i dati elementari, loro copie, anche parziali, o i risultati intermedi della loro elaborazione;
 - è fatto divieto di introdurre nel Laboratorio dati che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono i dati elementari messi a disposizione, nonché di effettuare qualsiasi tentativo di identificazione degli stessi;
 - il risultato finale e completo delle analisi dei dati elementari (*output*) deve essere sottoposto al controllo di riservatezza dell'*Ente del Sistan titolare dei dati* prima del suo rilascio;
 - non cedere ad altri soggetti le credenziali per l'accesso ai dati elementari comunicate dall'Ente del Sistan titolare dei dati per l'accesso da remoto.

Misure previste per la violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca e dai ricercatori

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 162, comma 2-bis, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196/2003 per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali dalla normativa di settore, nonché delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale e delle azioni di responsabilità o disciplinari previste dall'ordinamento dell'Ente di ricerca riconosciuto, secondo quanto stabilito nelle “*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*” adottate dal Comstat¹⁹, la violazione degli impegni assunti con il presente *Impegno di riservatezza* e con la *Dichiarazione individuale di riservatezza* sottoscritta dai ricercatori può comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti da parte dell'Ente del Sistan titolare dei dati:

- per l'Ente di ricerca:

- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- divieto di utilizzo dei dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui l'Ente di ricerca è coinvolto;
- divieto per tutti i ricercatori dell'Ente di ricerca di presentare nuove Proposte di ricerca per un periodo da uno a tre anni;
- revoca del riconoscimento, qualora dalla violazione degli impegni assunti dall'Ente di ricerca derivi un danno per l'Ente del Sistan titolare dei dati;

- per il ricercatore:

- divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo²⁰;
- divieto di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Qualora dalla violazione degli impegni assunti derivi l'identificazione delle unità statistiche o un danno per l'Ente del Sistan titolare dei dati ai responsabili è fatto divieto di proporre o partecipare a nuovi progetti di ricerca.

Luogo e data

Firma.....

¹⁹ Le “*Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan*” sono state varate dal Comstat in data 16 marzo 2017.

²⁰ In caso di violazione o sospetta violazione degli impegni assunti dai ricercatori nella *Dichiarazione individuale di riservatezza*, il *Referente del Laboratorio* intraprende tempestivamente le azioni necessarie, inclusa l'eventuale sospensione dell'accesso ai dati.

10.3 Allegato 3 - Modulo per la Proposta di ricerca

A.....
(inserire la denominazione
dell'Ente del Sistan titolare dei
dati)

MODULO PER LA PROPOSTA DI RICERCA

Avvertenze

Il modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Ricercatore responsabile del progetto di ricerca e dal Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari dell'Ente riconosciuto, deve essere inviato all'Ente del Sistan titolare dei dati elementari a cui si intende richiedere l'accesso, secondo le modalità da questo indicate nel suo sito istituzionale.

Al modulo devono essere allegati: copia del documento di riconoscimento del Ricercatore responsabile del progetto; le Dichiarazioni individuali di riservatezza sottoscritte dal Ricercatore responsabile del progetto e da ciascuno dei ricercatori per cui si richiede l'accesso ai dati.

L'esito della valutazione, effettuata sulla base di criteri adottati dal Comstat (art. 5-ter del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - introdotto dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97), sarà comunicato al Ricercatore responsabile del progetto e al Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari.

Nel caso di progetti cui partecipano ricercatori appartenenti a più enti riconosciuti, il modulo deve essere sottoscritto dai Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari di ciascun Ente e dovrà essere compilata l' "Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti".

Eventuali variazioni delle informazioni fornite con il presente modulo devono essere comunicate tempestivamente all'Ente del Sistan cui è indirizzata la richiesta.

Denominazione dell'Ente di ricerca riconosciuto

Nome del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari dell'Ente²¹:

.....

Nel caso di un progetto cui partecipano ricercatori appartenenti a più enti riconosciuti indicare la denominazione degli Enti e il nome del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari²²

Denominazione dell'Ente 1:

.....

Nome del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari dell'Ente 1:

.....

Denominazione dell'Ente 2:

.....

Nome del Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari dell'Ente 2:

.....

(Campi replicabili)

1. Ricercatori per cui si richiede l'accesso ai dati elementari

1.1 Ricercatore responsabile del progetto di ricerca

Nome e Cognome

Denominazione completa dell'Ente/struttura di ricerca di appartenenza.....

.....

Qualifica²³

Indirizzo dell'ente/struttura di ricerca di appartenenza: via/piazza.....

.....

Città.....Paese.....

Telefono

Email.....

²¹ Indicare il nominativo del *Referente* fornito nella Domanda di riconoscimento; in caso di riconoscimento da parte di Eurostat indicare il nominativo della "Contact person".

²² I nomi dei Referenti per le richieste di utilizzo dei dati elementari sono disponibili all'interno dell'elenco degli Enti riconosciuti, pubblicato sui siti istituzionali degli Enti del Sistan e sul portale del Sistan (www.Sistan.it).

²³ Nel campo "Qualifica" per il *Ricercatore responsabile del progetto di ricerca* è possibile indicare: professori universitari (ordinari, associati, aggregati, a contratto); ricercatori o figure assimilabili (ad esempio tecnologi); assegnista di ricerca, soci di società scientifiche; responsabili di enti/strutture di ricerca riconosciuti, dipendenti di enti/strutture di ricerca riconosciuti che svolgono attività di ricerca.

Per gli altri ricercatori, è ammesso anche: dottorando o altro soggetto con collaborazione di ricerca formalizzata con l'ente di ricerca. Gli studenti non sono ammessi né come responsabili della Proposta di ricerca, né come singoli ricercatori.

3. Dati elementari richiesti

3.1 Dati elementari che si intende utilizzare (per ogni set di dati indicare il/i periodi di riferimento):

.....
....
.....
....

3.2 Nel caso in cui siano disponibili dati aggregati o altri file di dati elementari sullo stesso tema, motivare perché gli obiettivi della ricerca non possono essere soddisfatti mediante il loro utilizzo²⁵

.....
....
.....
....

3.3 Tipo di accesso richiesto (Fornire una sola risposta²⁶)

- File MFR, ovvero file di dati elementari, privi di elementi identificativi diretti, a cui sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza;
- Laboratorio per l'elaborazione di file di dati elementari, privi di elementi identificativi diretti, a cui *non* sono stati applicati metodi di controllo per la tutela della riservatezza.

Se per gli scopi di ricerca sono disponibili altri dati (ad esempio File per la ricerca-MFR), motivare di seguito la loro inadeguatezza:

.....
...
(Indicare la sede di accesso)

...In caso di Laboratorio remoto, indicare :

- gli estremi identificativi del computer da cui si effettuerà il collegamento
.....
.....;
- il numero del proprio cellulare da utilizzare in sede di autenticazione
.....
.....

²⁵ Si precisa che per la richiesta di un file MFR occorre motivare l'inadeguatezza di dati aggregati e di altri file di dati elementari eventualmente disponibili; per la richiesta di accesso al Laboratorio occorre motivare anche l'inadeguatezza dei file MFR, se disponibili.

²⁶ Considerate le diverse responsabilità assunte dai ricercatori nel caso di MFR e nel caso di Laboratorio, in una stessa domanda non è possibile richiedere entrambi i tipi di accesso.

3.4. Indicare la durata per cui viene richiesto l'accesso

(si prega di rispettare il formato: gg / mm /aaaa)

A decorrere dal/...../20.... al/...../20....

3.5 Metodi di analisi statistica che si intende utilizzare

Descrivere il tipo di elaborazione e indicare gli output che si intende ottenere

(Le regole di rilascio sono pubblicate, tra l'altro, sul sito istituzionale dell'Istat e sul sito istituzionale del Sistan - Portale del Sistan)

.....
.....

4. Risultati del progetto di ricerca

4.1 Risultati e benefici attesi

.....
.....
.....
.....
.....

4.2 Modalità di diffusione dei risultati del progetto di ricerca (pubblicazioni a stampa, conferenze pubblicazioni on-line, ecc.) *(fornire eventuali link)*

.....
.....
.....
.....

5. Misure di sicurezza

(Compilare solo se si richiedono file MFR)

5.1 Misure adottate per la custodia e il trattamento dei dati elementari al fine di garantire la sicurezza degli stessi e la riservatezza delle unità statistiche.

.....
.....
.....
.....
.....

*Il sottoscritto, in qualità di **Ricercatore responsabile del progetto di ricerca**, ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, dichiara che le informazioni rese nel presente modulo sono vere e complete e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle stesse al Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari.*

Luogo e data.....

Firma.....

*Il sottoscritto(indirizzo email.....), in qualità di **Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari**, attesta che: (a) l'obiettivo del progetto di ricerca di cui al punto 2 del presente modulo è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella Domanda di riconoscimento; (b) sussiste un rapporto contrattuale, o altro rapporto formalizzato, tra i ricercatori per cui si richiede l'accesso ai dati e l'Ente di cui è Referente; (c) attesta l'identità e la correttezza dei riferimenti (in particolare email e numero di cellulare) relativi ai ricercatori che richiedono l'accesso ai dati.*

Si impegna, inoltre: ad informare i suddetti ricercatori degli obblighi descritti nell'Impegno di riservatezza, fornendo ad essi copia dello stesso; a fornire all'Ente del Sistan titolare dei dati i chiarimenti e le ulteriori informazioni necessari ai fini della valutazione della presente Proposta di ricerca e a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle informazioni in essa contenute.

Si allegano le Dichiarazioni individuali di riservatezza sottoscritte dal Ricercatore responsabile del progetto di ricerca e da ciascuno dei ricercatori che avrà accesso ai dati.

Luogo e data.....

Firma.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da (inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati) per la valutazione della Proposta di ricerca e, in caso di esito positivo di questa, per la fornitura del servizio richiesto. Gli stessi dati saranno, altresì, trattati a fini del monitoraggio del sistema di gestione, i cui risultati potranno essere comunicati al Comstat.

Titolare del trattamento dei dati personali è: (inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Responsabile del trattamento è: (inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato è possibile rivolgersi a:(le modalità di esercizio dei citati diritti devono essere specificate dall'Ente del Sistan titolare dei dati).

10.4 Allegato 4 - Dichiarazione individuale di riservatezza del ricercatore responsabile del progetto di ricerca

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA DEL RICERCATORE RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA²⁷

Avvertenze

La presente dichiarazione specifica gli obblighi del Ricercatore responsabile del progetto di ricerca e i provvedimenti previsti nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati.

L'impegno è parte integrante della Proposta di ricerca e comporta l'accettazione esplicita da parte del Ricercatore responsabile del progetto delle condizioni d'utilizzo dei dati elementari contenute nell'Impegno di riservatezza allegato alla Domanda di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 5-ter comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013²⁸, il sottoscritto (*inserire il nome del Ricercatore responsabile della Proposta di Ricerca*), appartenente all'Ente (*inserire la denominazione dell'Ente di ricerca riconosciuto*), dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di utilizzo dei dati elementari contenute nell'*Impegno di riservatezza* e si impegna a:

- trattare i dati elementari nel rispetto dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 33/2013 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- adottare le misure di sicurezza predisposte da..... (*indicare l'Ente di ricerca riconosciuto*) per garantire la sicurezza dei dati elementari, prevenendo e riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato;
- far sottoscrivere a tutti i ricercatori indicati nella Proposta di ricerca la Dichiarazione individuale di riservatezza;
- garantire che i dati elementari forniti da (*indicare l'Ente del Sistan titolare dei dati richiesti*) siano utilizzati per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nella Proposta di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
- non consentire l'accesso ai dati elementari a soggetti diversi dai ricercatori autorizzati in base alla Proposta di ricerca e non diffonderli, anche in forma parziale;

²⁷ Responsabile del progetto o unico ricercatore

²⁸ L'art. 5-ter comma 1, lett. c) del D.lgs. n.33/2013 prevede che alla Proposta di ricerca siano allegate le dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori per cui si richiede l'accesso ai dati.

- non tentare in alcun modo la re-identificazione delle unità statistiche e adottare le misure necessarie perché questo non avvenga;
- garantire che i risultati del progetto di ricerca siano comunicati o diffusi esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;
- assicurare che in tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando in tutto o in parte i dati elementari sia citata la fonte (Ente del Sistan titolare dei dati e denominazione della specifica fonte di dati) e sia precisato che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all'/agli autore/i;
- fornire a (*indicare l'Ente del Sistan titolare dei dati richiesti*) i riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari.

Nel caso di accesso a file MFR, si impegna, inoltre, a:

- custodire, memorizzare e trattare i dati elementari adottando le misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento non conforme alle finalità del progetto di ricerca e alle attività di analisi indicate nella Proposta di ricerca;
- assicurare che al termine del progetto di ricerca (indicato nella Proposta di ricerca), i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l'identificazione delle unità statistiche, siano distrutti e ad essere in grado di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che tale distruzione è avvenuta mediante tecniche di cancellazione sicura e definitiva.

Nel caso di accesso tramite Laboratori per l'elaborazione dei dati elementari, si impegna, inoltre, a:

- assicurare che non vengano prelevati i dati elementari, loro copie, anche parziali, o risultati intermedi della loro elaborazione;
- non introdurre nel Laboratorio dati che possano consentire l'identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono i dati elementari messi a disposizione, nonché di effettuare qualsiasi tentativo di identificazione degli stessi.
- presentare il risultato finale e completo dell'analisi dei dati elementari (*output*) per il controllo di riservatezza da parte di (*indicare l'Ente del Sistan titolare dei dati*), prima del suo rilascio .
- non cedere ad altri soggetti le credenziali per l'accesso ai dati elementari comunicate dall'*Ente del Sistan titolare dei dati* per l'accesso da remoto.

Il sottoscritto è consapevole che la violazione degli impegni assunti, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 162, comma 2-bis, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto legislativo n.196/2003 per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di

protezione dei dati personale dalla normativa di settore e delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale e alla promozione delle azioni di responsabilità o disciplinari previste dall'ordinamento del l'Ente/amministrazione di appartenenza, può comportare, secondo quanto stabilito nelle "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan" adottate dal Comstat²⁹, l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti da parte di (indicare l'Ente del Sistan titolare dei dati):

- divieto per il ricercatore di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;
- divieto per il ricercatore di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- divieto per il ricercatore di partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che:

non sono state applicate nei suoi confronti e nei confronti dei ricercatori che partecipano al progetto di ricerca, da parte di alcun Ente del Sistan, le misure previste per la violazione degli impegni assunti in occasione di precedenti progetti di ricerca;

oppure

sono state applicate nei suoi confronti e nei confronti dei ricercatori che partecipano al progetto di ricerca le misure previste per la violazione degli impegni assunti in occasione di precedenti progetti di ricerca;

.....
.....
(in caso affermativo indicare quale misura è stata applicata e il soggetto nei cui confronti è stata applicata).....
.....

Luogo e data.....

Firma.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da (inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati) per la valutazione della Proposta di ricerca e, in caso di esito positivo di questa, per la fornitura del servizio richiesto. Gli stessi dati potranno essere, altresì, trattati a fini del monitoraggio del sistema di gestione e essere comunicati al Comstat.

Titolare del trattamento dei dati personali è: (inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Responsabile del trattamento è:(inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati).

Per l'esercizio dei diritti dell'interessato è possibile rivolgersi a:(le modalità di esercizio dei citati diritti devono essere specificate dall'Ente del Sistan titolare dei dati).

²⁹ Le "Linee guida per l'accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan" sono state varate dal Comstat in data.....

10.5 Allegato 5 - Dichiarazione individuale di riservatezza degli altri ricercatori

DICHIARAZIONE INDIVIDUALE DI RISERVATEZZA DEL RICERCATORE

Avvertenze

La presente dichiarazione specifica gli obblighi del ricercatore e i provvedimenti previsti nel caso in cui tali obblighi non siano rispettati.

L'impegno è parte integrante della Proposta di ricerca e costituisce l'accettazione esplicita da parte del ricercatore delle condizioni d'utilizzo dei dati elementari contenute nell'Impegno di riservatezza allegato alla Domanda di riconoscimento.

Ai sensi dell'art. 5-ter comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013³⁰, il sottoscritto..... (inserire il nome del Ricercatore inserito nella Proposta di Ricerca), appartenente all'Ente(inserire la denominazione dell'Ente di ricerca riconosciuto), dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni di d'utilizzo dei dati elementari contenute nell'Impegno di riservatezza e si impegna a:

- trattare i dati elementari nel rispetto dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 33/2013 e della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- adottare le misure di sicurezza predisposte da..... (indicare l'Ente di ricerca riconosciuto) per garantire la sicurezza dei dati elementari, prevenendo e riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di diffusione o accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del progetto di ricerca per la realizzazione del quale l'accesso è stato autorizzato;
- utilizzare i dati forniti da (indicare l'Ente del Sistan titolare dei dati richiesti) per le sole finalità del progetto di ricerca indicate nella Proposta di ricerca e per le attività di analisi in essa descritte;
- non consentire l'accesso ai dati elementari a soggetti non autorizzati e non diffonderli, anche in forma parziale;
- non tentare in alcun modo la re-identificazione delle unità statistiche e adottare le misure necessarie perché questo non avvenga;
- comunicare e diffondere i risultati del progetto di ricerca esclusivamente con modalità che non consentano l'identificazione delle unità statistiche;

³⁰L'art. 5-ter comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 33/2013 prevede che alla Proposta di ricerca siano allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori per cui si richiede l'accesso ai dati.

- citare in tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando in tutto o in parte i dati elementari la fonte (Ente del Sistan titolare dei dati e denominazione della specifica fonte di dati) in tutti i lavori e le pubblicazioni realizzati utilizzando in tutto o in parte i dati e precisare che la responsabilità per le conclusioni tratte è da attribuirsi esclusivamente all’/agli autore/i;
- fornire a (*indicare l’Ente del Sistan titolare dei dati richiesti*) i riferimenti dei lavori e delle pubblicazioni prodotti utilizzando i dati elementari.

Nel caso di accesso a file MFR, si impegna, inoltre, a:

- custodire, memorizzare e trattare i dati elementari adottando misure di sicurezza idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso da parte di soggetti non autorizzati o di trattamento non conforme alle finalità del progetto di ricerca e alle attività di analisi indicate nella Proposta di ricerca;
- provvedere, al termine del progetto di ricerca, a conclusione del periodo indicato nella Proposta di ricerca, i dati elementari e le copie, anche parziali, degli stessi, nonché i risultati intermedi della loro elaborazione che possono consentire l’identificazione delle unità statistiche, siano distrutti.

Nel caso di accesso tramite Laboratori per l’elaborazione dei dati elementari, si impegna, inoltre, a:

- non prelevare i dati elementari, le loro copie, anche parziali, o i risultati intermedi della loro elaborazione;
- non introdurre nel Laboratorio dati che possano consentire l’identificazione delle unità statistiche cui si riferiscono i dati elementari messi a disposizione, nonché di effettuare qualsiasi tentativo di identificazione degli stessi.
- presentare il risultato finale e completo dell’analisi dei dati elementari (*output*) per il controllo di riservatezza da parte di (*indicare l’Ente del Sistan titolare dei dati*), prima del suo rilascio.

*Il sottoscritto è consapevole che la violazione degli impegni assunti, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 162, comma 2-bis, come eventualmente modificato a seguito della piena operatività del Regolamento (UE) n. 679/2016, del decreto legislativo n.196/2003 per i casi di violazione del divieto di effettuare trattamenti dei dati elementari diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, di conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, di comunicare i medesimi dati a terzi e di diffonderli (art. 5-ter, comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 33/2013), delle altre sanzioni stabilite in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personale dalla normativa di settore e delle sanzioni previste dal codice civile e dal codice penale e alla promozione delle azioni di responsabilità o disciplinari previste dall’ordinamento dell’Ente/amministrazione di appartenenza, può comportare, secondo quanto stabilito nelle “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan” adottate dal Comstat³¹, l’adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti da parte di (*indicare l’Ente del Sistan titolare dei dati*):*

- divieto per il *ricercatore* di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione del progetto di ricerca relativamente al quale la violazione ha avuto luogo;

³¹ Le “Linee guida per l’accesso a fini scientifici ai dati elementari del Sistan” sono state varate dal Comstat in data.....

- divieto per il *ricercatore* di utilizzare i dati elementari resi accessibili per la realizzazione di tutti i progetti di ricerca in corso in cui lo stesso è coinvolto;
- divieto per il *ricercatore* di partecipare a nuovi progetti di ricerca per un periodo da uno a tre anni.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che:

non sono state applicate nei suoi confronti, *da parte di alcun Ente del Sistan*, le misure previste per la violazione degli impegni assunti in occasione di precedenti progetti di ricerca;

oppure

sono state applicate nei suoi confronti le misure previste per la violazione degli impegni assunti in occasione di precedenti progetti di ricerca;

.....

 (in caso affermativo indicare quale misura è stata applicata e il soggetto nei cui confronti è stata applicata).....

Luogo e data.....

Firma.....

Informativa sulla protezione dei dati personali

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da (*inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati*) per la valutazione della Proposta di ricerca e, in caso di esito positivo di questa, per la fornitura del servizio richiesto. Gli stessi dati potranno essere, altresì, trattati a fini del monitoraggio del sistema di gestione e essere comunicati al Comstat.

Titolare del trattamento dei dati personali è: (*inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati*).

Responsabile del trattamento è:(*inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati*).

Per l'esercizio dei diritti degli interessati è possibile rivolgersi a:(*le modalità di esercizio dei citati diritti devono essere specificate dall'Ente del Sistan titolare dei dati*).

10.6 Allegato 6 - Attestazione integrativa in caso di progetti congiunti

ATTESTAZIONE INTEGRATIVA DEI REFERENTI PER LE RICHIESTE DI DATI ELEMENTARI (IN CASO DI PROGETTI CONGIUNTI)

Avvertenze

Il Referente per le richieste di dati elementari di ciascun ente partecipante al progetto di ricerca attesta che i rispettivi ricercatori, citati nella proposta, hanno un rapporto contrattuale o altro rapporto formalizzato con il proprio ente e che l'obiettivo del progetto di ricerca riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella Domanda di riconoscimento.

Le attestazioni sono trasmesse al Referente per le richieste di dati elementari dell'Ente capofila del progetto di ricerca, il quale dovrà allegarle alla Proposta di ricerca indirizzata all'Ente del Sistan titolare dei dati.

Il sottoscritto in qualità di *Referente per le richieste di utilizzo dei dati elementari*,
attesta che tra il/i ricercatore/i

Nome e Cognome³²
(campo replicabile)

e l'Ente³³

sussiste un rapporto contrattuale, o altro rapporto formalizzato, e che l'obiettivo del progetto di ricerca riportato nella Proposta di ricerca è pertinente rispetto alle finalità di ricerca dell'Ente dichiarate nella *Domanda di riconoscimento*.

Si impegna, inoltre:

- a comunicare al *Referente per le richieste di dati elementari* dell'Ente capofila del progetto di ricerca ogni variazione delle informazioni contenute nel presente attestazione;
- ad informare il suddetto/i ricercatore/i degli obblighi descritti nell'*Impegno di riservatezza*, fornendo ad essi copia dello stesso.

Luogo e data.....

Firma.....

Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente da (*inserire la denominazione dell'Ente del Sistan titolare dei dati*) per la valutazione della Proposta di ricerca e, in caso di esito positivo di questa, per la fornitura del servizio richiesto. Gli stessi dati potranno essere, altresì, trattati a fini del monitoraggio del sistema di gestione e essere comunicati al Comstat.

Titolare del trattamento dei dati personali è: (*inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati*).

Responsabile del trattamento è:(*inserire a cura dell'Ente del Sistan titolare dei dati*).

Per l'esercizio dei diritti degli interessati è possibile rivolgersi a:(*le modalità di esercizio dei citati diritti devono essere specificate dall'Ente del Sistan titolare dei dati*).

³² Indicare il nome dei ricercatori che avranno accesso ai dati, identificati nella Proposta di ricerca.

³³ Denominazione completa dell'ente/struttura di ricerca di appartenenza come indicata nella domanda di riconoscimento e nella Proposta di ricerca.

10.7 Allegato 7 - Regole per il rilascio dell'output (aggiornate a ottobre 2017)

Avvertenze

L'Istat pubblica le *Regole per il rilascio dell'output* sul proprio sito istituzionale e le aggiorna periodicamente per tenere conto delle evoluzioni metodologiche a livello nazionale e internazionale in tema di tutela della riservatezza, nonché degli sviluppi nelle tecniche di elaborazione dei dati e delle esigenze dei ricercatori e degli Enti del Sistan.

Ciascun *Ente del Sistan* che concede l'accesso ai propri dati elementari nell'ambito di un *Laboratorio* può stabilire di valutare e rilasciare solo parte degli output presi in considerazione dall'Istat. Le *Regole per il rilascio dell'output* adottate da ciascun *Ente del Sistan titolare dei dati* dovranno essere pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente stesso.

Le Linee guida sempre aggiornate sono consultabili al seguente link http://www.istat.it/it/files/2010/09/Regole-per-il-rilascio_ADELE.pdf.

Regole specifiche per i tipi di output più frequenti

1) Statistiche descrittive e tabelle

Ciascun valore riportato nelle tabelle o nelle statistiche descrittive in genere, deve essere riferito ad almeno 10 unità statistiche.

In particolare:

- statistiche descrittive che riportino dati puntuali sulle singole unità (ad esempio massimo e minimo per variabili continue) non possono essere rilasciate;
- moda, minimo e massimo: possono essere rilasciati se le modalità che individuano sono assunte da almeno 10 unità;
- quantili: la mediana è considerata rilasciabile se riferita ad una distribuzione di almeno 50 unità; gli altri quantili non sono rilasciati salvo casi particolari da concordare;
- medie, rapporti e indicatori: questi output devono essere presentati nella loro forma disaggregata (ad esempio per le medie e i rapporti: separare numeratore e denominatore; medie di variabili dicotomiche: presentare anche il complemento, etc.); ciascun elemento deve essere corredato dal numero di unità (almeno 10) che concorrono a determinarne il valore; ciò vale anche per eventuali complementi, anch'essi da presentare in forma esplicita (ad esempio se un indicatore riporta il valore del 95%, si deve poter verificare che anche il 5% corrisponda ad almeno 10 unità; stessa cosa per le medie delle variabili dicotomiche, etc.);
- tabelle di intensità: gli utenti devono specificare il numero di unità (almeno 10) che concorrono a determinare il valore di ciascuna cella (abbinare la relativa tabella di frequenza);
- tabelle di frequenza: non sono in ogni caso rilasciate tabelle con numerosità di cella inferiore alle 10 unità non pesate.

2) Grafici sulle variabili

I grafici su variabili non continue devono essere corredati dalla corrispondente tabella di valori che rappresentano; questa sarà valutata secondo quanto specificato al punto precedente. I grafici su variabili continue devono essere salvati come immagini e privati dei valori in ascissa.

3) Regressioni

Possono essere rilasciati i seguenti output:

- a) *I parametri stimati*, in numero non superiore a quello delle variabili esplicative, quando siano verificate tutte le condizioni appresso specificate:
 1. il numero complessivo di osservazioni deve eccedere il numero di variabili esplicative di almeno 100 unità;
 2. tra le variabili esplicative occorre la presenza di almeno una variabile per la quale abbiano senso le operazioni di somma, differenza, prodotto e quoziente;
 3. le osservazioni su tutti i dati debbono essere riferite ad almeno 100 unità di analisi differenti.
- b) *Diagrammi sulla corretta specificazione del modello*:
 1. l'istogramma dei residui, privato dei valori in ascissa;
 2. il diagramma della densità dei residui, privato dei valori in ascissa;
 3. il Q-Q plot dei residui, privato dei valori di ascisse ed ordinate;
 4. il P-P plot dei residui;
 5. il diagramma dei ranghi dei residui contro i ranghi dei valori predetti della variabile esplicanda;
 6. il diagramma dei ranghi dei residui contro i ranghi di una variabile esplicativa;
- c) *Statistiche sull'adattamento e la corretta specificazione del modello*:
 1. le statistiche espresse da uno scalare;
 2. le statistiche espresse da un vettore, avente dimensione non superiore al numero di variabili esplicative.

In ogni caso restano esclusi dal rilascio:

1. i residui della regressione;
2. i valori "predetti" della variabile esplicanda.

4) Analisi fattoriale e modelli ad equazioni strutturali

Possono essere rilasciati i seguenti output:

1. i parametri del modello;
2. la (eventuale) matrice di correlazione tra i fattori;
3. gli *standard errors* e le statistiche sulla significatività dei parametri del modello;
4. comunalità e specificità per ciascuna variabile;
5. i punteggi fattoriali riferiti ad unità di analisi che non siano individui, famiglie o imprese;
6. le statistiche sulla bontà del modello, espresse da uno scalare;
7. gli *scree plot* relativi agli autovalori delle matrici di covarianze/correlazioni osservate;
8. i diagrammi dei modelli relazionali tra variabili manifeste e latenti.

5) Analisi in componenti principali

Possono essere rilasciati i seguenti output:

1. autovalori,
2. le seguenti statistiche:

- a) varianza spiegata dagli assi fattoriali;
 - b) matrice ($p \times k$) dei contributi relativi (quadrati dei coseni) dei punti-variabile;
 - c) matrice ($p \times k$) dei contributi assoluti dei punti-variabile;
 - d) matrice ($p \times k$) delle coordinate dei punti-variabile, dove p è il numero di variabili e k è il numero degli autovalori che, ordinati in successione non decrescente, cumulano una frazione della variabilità totale non superiore all'85%;
3. scree plot degli autovalori;
 4. diagrammi relativi alla proiezione dei punti-variabile sui piani fattoriali.

6) Analisi delle corrispondenze

Possono essere rilasciati i seguenti output:

1. autovalori;
2. le seguenti statistiche:
 - a) inerzia spiegata dagli assi fattoriali;
 - b) matrice ($p \times k$) dei contributi relativi (quadrati dei coseni) dei punti-modalità (colonna e/o riga);
 - c) matrice ($p \times k$) dei contributi assoluti dei punti-modalità (colonna e/o riga);
 - d) matrice ($p \times k$) delle coordinate dei punti-modalità (colonna e/o riga), dove p non eccede il numero complessivo di modalità e k è il numero degli autovalori che, ordinati in successione non decrescente, cumulano una frazione dell'inerzia totale non superiore all'85%;
 - e) valori test, espressi da scalari, sulla significatività di ciascuna modalità supplementare (nell'analisi delle corrispondenze multiple);
3. scree plot degli autovalori;
4. diagrammi relativi alla proiezione dei punti-modalità riga e/o colonna sui piani fattoriali.

In ogni caso restano escluse dal rilascio:

1. le tabelle di contingenza,
2. le matrici sulle quali sono calcolati autovalori e autovettori.
- 3.

Relativamente alle unità di analisi, per qualunque tipo di elaborazione, restano esclusi dal rilascio i valori osservati e le statistiche non conformi alle regole su “Statistiche descrittive e tabelle”.

Regole per la presentazione dei risultati delle elaborazioni

- È fortemente sconsigliato produrre risultati senza l'impiego dei pesi di riporto all'universo; tuttavia, ai fini della valutazione, gli utenti devono presentare (anche) le frequenze non pesate delle analisi; l'utente è invitato ad indicare se le proprie elaborazioni fanno uso di pesi standardizzati (normalizzati) e in che modo (se la normalizzazione è rispetto al totale della popolazione o a sottopopolazioni specifiche).
- Il **volume** dell'output può essere considerato esso stesso una ragione di rifiuto al rilascio: l'output di cui si chiede il rilascio deve essere minimale e corrispondere a quanto sarà incluso nel lavoro che si intende divulgare; a titolo indicativo, viene suggerito un numero massimo di 30 pagine (~ 60Kb in ascii text format).

- L'output deve essere preferibilmente fornito in file di testo, oppure in file Word o Excel, ma non nel formato proprietario delle applicazioni statistiche utilizzate; eventuali statistiche descrittive e tabelle devono essere fornite in formato Excel.
- L'output deve essere redatto in modo da poter essere rilasciato così com'è, senza necessità di modifiche da parte del personale che ne effettua la valutazione: in caso di output non rilasciabile sarà necessario proseguire le elaborazioni per rendere l'output rilasciabile.
- L'output deve essere chiaramente ed estesamente documentato specificando: lo scopo e le modalità dell'analisi, nome e contenuto dei file di output, i trattamenti effettuati sul data set originario e le eventuali (sub)popolazioni oggetto d'analisi, il significato di ciascuna variabile (per quelle derivate anche la definizione), ed ogni altra informazione utile ad una corretta interpretazione dei file di output. La descrizione dell'output deve essere sufficiente a comprenderlo (non è consentito il riferimento ad altre fonti quali, ad esempio i file di sintassi utilizzati).
- Non è consentito il rilascio di output intermedi (ovvero di elaborazioni che non concludano il progetto).